

ACC 10000/147/114

D/171/CS

COLLECTION OF DECREES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. ON

DEFASCISM

JAN. - JUNE 1945

ON OF DECREES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. ON -

PART IV

DEFASCISM

JAN. - JUNE 1945

I N D E X

- 1A. DECRETO LEGGE LUOG. N2 del 4 GENNAIO 1945.
(Norme integrative dei Decr. Leg. Luog. 27 luglio 1944 n. 159,
11 ottobre 1944, n. 257 e 23 ottobre 1944 n. 235, sulle sanzioni
contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipenden-
ti dello Stato a appartenente ai primi quattro gradi del perso-
nale della classificazione statale)
- 1B. D.L. N.2 OF JANUARY 4, 1945.
(Amendments to Decrees No. 159 - 257 - 285)
- 1C. AMENDMENTS TO DECREE'S No. 159 - 257 - 287
(explanations)
2. NOTES OF A MEETING ON EPURATION OF SUB-COMSN REPRESENTATIVES
(20 January 1945.)
3. G O 35 (1 February 1945)
(summaries of three directives which the HC for defascism has issued
on the subject of epuration which are issued for the information of
Regional and Provincial Officers and Sub-Comms.....)
4. DL 420 OF 1944.. APPOINTMENT OF RECEIVERS OF BUSINESS OF PUBLIC
IMPORTANCE (3 February 1945)
5. PROVINCIAL EPURATION (10 February 1945)
(explanations on Gov. epuration procedure)

DITIGS
Part IV

COLLECTION of

decrees, orders, instructions, etc.

on THE FASCISM

January 1945 ~

COLLECTION of

decrees, orders, instructions, etc.

on DEFA SCISM

January 1945 ~

10000 147

114

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM JAN 45

TO JUNE 45

BY ALONE

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo . . .	L. 600	In Italia	Abb. annuo . . .	L. 600
	semestrale . . .	350		semestrale . . .	300
	trimestrale . . .	200		trimestrale . . .	200
	Un fascicolo . . .	8		Un fascicolo . . .	8
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »			(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)		
In Italia	Abb. annuo . . .	L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . .	L. 800
	semestrale . . .	200		semestrale . . .	500
	trimestrale . . .	100		trimestrale . . .	300
	Un fascicolo . . .	20		Un fascicolo . . .	20
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »			Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.		
In Italia	Abb. annuo . . .	L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . .	L. 800
	semestrale . . .	200		semestrale . . .	500
	trimestrale . . .	100		trimestrale . . .	300
	Un fascicolo . . .	20		Un fascicolo . . .	20

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali Pag. 650

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei Pag. 653

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione Pag. 654

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 180.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali Pag. 655

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Rinascenza da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Teramo, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata Pag. 656

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano Pag. 656

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma Pag. 657

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli Pag. 657

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale Pag. 658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato Pag. 658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina). Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina) Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria Pag. 663

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza Pag. 663

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara Pag. 663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale Pag. 663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della «Società Rizzoli & Compagni editori» . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Conferma in carica dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) . . . Pag. 684

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 20 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della «Società Rizzoli & Compagni editori» . . . Pag. 665

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola», con sede in Sassari. . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima «Assicurazioni generali», con sede in Trieste . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 666

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Carlo Wassmuth e C.», con sede in Livorno, e nomina del sequestratario . . . Pag. 679

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . Pag. 679

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notariali. . . Pag. 679

Ministero del tesoro: . . . Pag. 679

Media dei titoli . . . Pag. 679

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita . . . Pag. 679

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di buoni del Tesoro . . . Pag. 680

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. . . Pag. 680

LEGGI E DECRETI**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE** 1° marzo 1945, n. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la

grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per le finanze e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 è dovuto un assegno integrativo della pensione, ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e al R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione predetta.

Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Cogli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito, per le pensioni di vecchiaia e invalidità:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla differenza fra il trattamento minimo per la vecchiaia o la invalidità stabilito a norma dell'articolo seguente e l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera a), nel caso che l'importo predetto non raggiunga tale trattamento minimo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del bilancio previsto dalla lettera b) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5400 per gli uomini e di L. 4320 per le donne, e quello per la invalidità nella misura annua di L. 4320 per i primi e di L. 3240 per le seconde.

Tale trattamento è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle condizioni previste per la maggiorazione delle pensioni dagli ultimi due comma dell'art. 42 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 4.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1944 il beneficio previsto dalla lettera b) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo per la vecchiaia fissato dall'articolo precedente, ai soli titolari di pensioni che abbiano compiuto il 65° anno per gli uomini ed il 60° anno per le donne e, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo fissato per la invalidità, ai titolari di pensioni di età inferiore ai limiti stessi, che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Lo stesso beneficio compete soltanto per la quota di pensione sia di invalidità che di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidata anteriormente alla data del 31 dicembre 1944, nel caso che il titolare della pensione fruisca di altre quote di pensione relative ai trattamenti di previdenza cui si applichi il presente decreto, e sarà calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita.

Art. 5.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla eventuale differenza tra l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera a) e quello derivante dalla applicazione delle aliquote, previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità, al trattamento minimo stabilito dal primo comma dell'art. 3, avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

Il beneficio di cui alla lettera b) non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 6.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

Art. 7.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

a) i lavoratori di qualunque età soggetti alle assicurazioni sociali e alle forme sostitutive di previdenza per le quali sono corrisposti gli assegni integrativi previsti dal presente decreto;

b) i rispettivi datori di lavoro.

Art. 9.

Il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori è determinato annualmente, per ciascuno degli assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda del prestatore d'opera; per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 21 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

Art. 10.

Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

Art. 11.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 4827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per ciascuna di esse.

Art. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintendente al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un Comitato speciale.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso, ed è composto dai seguenti membri:

1° il direttore generale della previdenza e assicurazioni private ed il capo dell'ufficio competente della

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro:

- 2° un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3° quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori;
- 4° il direttore generale dell'Istituto.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'Industria, commercio e lavoro, sentito, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 13.

Spetta al Comitato speciale:

1° fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

2° dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sull'applicazione del presente decreto e dei decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6, nonché sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

3° esaminare i bilanci annuali;

4° decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

Art. 15.

Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto dal presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, commercio e lavoro e del Ministero del tesoro, nonché da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per l'Industria, commercio e lavoro, sentito, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Il presidente del Collegio sindacale interviene alle riunioni del Comitato speciale del Fondo.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

Art. 17.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18.

Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa; nonché una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevando e dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 19.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le disposizioni del R. decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutano di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano sciente-

mente errati od incompleti, sono puniti con un'amenda da L. 100 a L. 3000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo.

Art. 21.

Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di obazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'amenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del R. decreto 17 agosto 1925, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1927, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente decreto degli accanti sugli assegni stessi nella misura che sarà stabilita dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BOXONI — GEONCHI — TUPINI —
SOLARI — PESENTI — DE COURTEN

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, è retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, salvo quanto è disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309, che sostituiva un nuovo statuto a quello già ricordato, è abrogato.

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumerà il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avrà, oltre le categorie già esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.

Art. 2.

Fanno parte dell'Accademia i soci onorari, corrispondenti e stranieri che erano stati legittimamente chiamati a farne parte prima che entrasse in vigore la legge 8 giugno 1939, n. 755, fra essi compresi quelli che ne erano usciti per non prestare o per non aver prestato il giuramento imposto dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333.

Art. 3.

Un Comitato di sette soci, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvederà:

a) a stabilire con giudizio insindacabile, entro i tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quali soci debbano essere radiati sia per essere entrati a far parte dell'Accademia dei Lincei senza titoli adeguati sia per il loro contegno nel periodo fascista, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad Accademie create dal regime fascista o ad esso ispirate;

b) a predisporre le condizioni necessarie perché al più presto, e comunque non oltre i tre mesi di cui alla lettera a), l'Accademia riprenda il suo funzionamento normale.

Nel riguardi dei soci residenti nelle regioni d'Italia ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in esse la loro attività, il Comitato può rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera b).

Art. 1.

Tutte le deliberazioni del commissario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente art. 3, concernenti il personale già in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, è sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.

Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con la restituzione degli organi normali all'Accademia ai sensi dell'art. 3 lett. b) del presente decreto cesseranno le funzioni del commissario.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONDI — ARANCIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli, TURINI

Registato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 23. — [FASCA]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università e negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti contemplati dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato, ed a trenta giorni, per l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.

Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

Art. 5.

A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

Art. 6.

In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 7.

I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, numero 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

Art. 8.

Il personale militare che cessa dal servizio permanentemente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, alla stessa categoria del congedo.

Art. 9.

Nel confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati all'Amministrazione Italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione Italiana.

Art. 10.

Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, è ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.

Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI —
BROSIO — DE GASPERI — TUPINI
— PRESENTI — SOLERI — CASATI
— DE CORTEN — GASPARGO —
ARANGIO RUIZ — RUINI — GILLO
— CERABONA — CEVOLETTI —
GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

3635

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con sede normale di servizio nelle provincie al nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, resta stabilito secondo le norme in vigore all'8 settembre 1943.

I trattamenti economici eventualmente più favorevoli derivanti da disposizioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, anteriori al 4 aprile 1945, continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei sindacati personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonché per le pensioni e gli assegni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo Italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (D) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 213;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI — PRESENTI —
SOLERI — CASATI — DE COURTEN
— GASPARETTO — ARANGIO-RUIZ
— RUINI — GULLO — CERABONA
— CAVOLOTTO — GRONCHI —
SCOCALBARO

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 32. — FRASCA

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a partire da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonché la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonché tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine o le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 841, mediante il quale fu stabilita la competenza territoriale degli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Torino, Milano, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze e Roma;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1632, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro determinandosi le loro competenze territoriali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati gene-

rali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Rieti, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Rieti è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma comprende pertanto le provincie di Frosinone, Littoria, Perugia, Roma, Rieti, Terni e Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLERI

Visto il Guardasigilli: TURISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1632, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro;

Visto il R. decreto 14 aprile 1938, col quale fu stabilita la competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale del Genio civile di Napoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Campobasso, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Campobasso è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli comprende pertanto le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLEMI

Visto il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 94 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato assunto in prova, che non ha potuto iniziare o completare il servizio di prova perchè richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato mobilitate per esigenze di carattere eccezionale, può essere designato dal competente Consiglio di amministrazione per la nomina al grado iniziale, all'atto in cui viene giudicata la prova compiuta da coloro che sono rimasti in servizio civile, sempre che il personale medesimo non abbia demeritato per la condotta tenuta durante il servizio militare.

Il designato per la nomina stabile al posto di ruolo ai sensi del precedente comma, può essere designato altresì per le eventuali successive promozioni ai gradi cui sarebbe stato promovibile se fosse rimasto inalteratamente in servizio civile.

Art. 2.

La nomina stabile al posto di ruolo e le eventuali promozioni del personale designato ai sensi del precedente articolo sono conferite con decorrenza ai soli fini giuridici dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati avessero ultimato il servizio di prova senza l'impedimento causato dal servizio militare; e il personale stesso prenderà, nel ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine sono tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei rispettivi organici, altrettanti posti quanti sono gli impiegati designati ai termini del predetto articolo.

Sono conferite con riserva di anzianità le promozioni di coloro che risultano collocati nella graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione dopo i designati ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Quando la designazione del personale nominato in prova ed in servizio militare, ai sensi dell'art. 1, debba essere fatta mentre sono già state attuate la nomina o le successive promozioni di coloro che sono rimasti in servizio civile, il Consiglio di amministrazione indica anche il posto da attribuire al designato nel ruolo organico, nei confronti del personale già promosso.

La disposizione del precedente comma per la collocazione nel ruolo organico, si applica anche per le promozioni degli impiegati già in servizio militare nelle circostanze indicate all'art. 1, i quali hanno ultimato il servizio di prova anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto resta in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLEMI

Visto il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 27 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo scrutinio per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato sottoposto a procedimento di epurazione è sospeso fino a quando non possa essere esclusa nei suoi confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

E' altresì sospeso lo scrutinio per le promozioni del personale che si trova in territorio occupato dal nemico, fino a quando perduri tale condizione, salva l'applicazione del precedente comma nei confronti di coloro che saranno deferiti al procedimento di epurazione dopo la liberazione del territorio nel quale si trovano.

Art. 2.

Il personale non compreso nella disposizione del precedente articolo è promosso con riserva d'anzianità a favore di coloro che sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del medesimo articolo.

Le promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito sono conferite per una parte dei posti disponibili, determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione del ruolo e del numero dei sospesi dallo scrutinio. Negli altri casi debbono essere tenuti scoperti tanti posti, quante sono le persone sospese dallo scrutinio.

Art. 3.

Coloro i quali sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del precedente art. 1, quando sia cessata la causa della sospensione, sono scrutinati per la promozione, che è conferita con decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla stessa data delle promozioni disposte con riserva di anzianità in base all'art. 2.

Nel procedere allo scrutinio per le promozioni ai posti riservati in base all'art. 2, il Consiglio di amministrazione forma la definitiva graduatoria, ai fini del collocamento nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Le promozioni conferite dopo l'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intendono disposte con riserva di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi;

Considerata la necessità di istituire le Corti straordinarie di Assise previste dal sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale n. 142, nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna, sono istituite le Corti straordinarie di Assise previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

N. 187. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

N. 188. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 21 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

N. 189. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

N. 190. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RESSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche esistenti nella provincia di Siracusa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1912;

Visti il primo, secondo, terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, con R. decreto 1° dicembre 1934, con R. decreto 18 giugno 1936, con R. decreto 4 marzo 1937 e con R. decreto 14 ottobre 1938;

Visto lo schema di 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia concernente modificazione ai limiti di demanialità dei corsi d'acqua già iscritti ai nn. 81, 82 e 83 dell'elenco principale e la iscrizione di talune sorgenti e di un corso d'acqua non compresi nei precedenti elenchi, nonché la rettifica in n. 203-ter del numero di iscrizione delle sorgenti

Catugno e del Gullo, in sostituzione del n. 203-bis, indicato nel sopracitato quinto elenco;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in base alle vigenti disposizioni di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sui cui risultati si pronunciò il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 16 giugno 1943, n. 1109;

Ritenuto che durante la istruttoria stessa fu presentata, in data 6 agosto 1942, opposizione da parte della Società particolare d'irrigazione « L'Esempio » di Francoronte;

Considerato che in tale opposizione detta Società, premettendo che era inesatta l'indicazione contenuta nello schema di sorgenti Rocchia ed Eremiti, mentre trattavasi di due pozzi, l'uno denominato Rocchia e l'altro Rocchia Eremiti, contestava il carattere pubblico dell'acqua, facendo notare che i due pozzi erano stati scavati da essa Società per i bisogni irrigui del proprio comprensorio e l'acqua mai era servita né poteva servire ad altri e che sia per la portata sia per il bacino imbrifero non poteva rivestire i caratteri obiettivi dell'acqua pubblica;

Considerato che l'opposizione prodotta dalla Società « L'Esempio » che rivendica la proprietà dell'acqua non ha fondamento, atteso che nell'elenco è ben precisato che l'acqua che sorge al disotto del piano d'impiego è « captata mediante pozzi e gallerie », ma ciò non influisce sulla natura e sul carattere dell'acqua, che si determina solo per l'attitudine dell'acqua stessa ad usi di pubblico generale interesse (art. 1 della legge).

Che anche l'acqua sotterranea estratta con l'opera dell'uomo e portata sul piano d'impiego anche con mezzi meccanici è demaniale ove abbia od acquisti attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Nella specie questa attitudine è dimostrata dall'effettivo impiego dell'acqua dei due pozzi alla irrigazione di una larga estensione di terreni in una zona povera di acqua;

Che non influisce sulla natura dell'acqua l'essere stata questa in tempo precedente considerata privata, perché il carattere pubblico dell'acqua è esaminato e affermato in relazione allo sviluppo dei bisogni pubblici e può apparire ed essere fatto valore anche quando in un tempo precedente non sia stato considerato;

Che, pertanto, detta opposizione va respinta, perché infondata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la suddetta opposizione, è approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 308.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
81	Sala Randeci, Cava di Scatarungio e Palomolu- no - Infl. n. 80	Tellaro	Noto-Rosolini	Dallo sbocco al confine tra le provincie di Sira- cusa e Ragusa comprese le sorgenti Bonfalluria in località omonima proprietà ex D'Agata, Salem in contrada Pa- dro e minori nonché la sorgente in proprietà Sortino Corrado ed i fossati che adducono le acque al corso d'ac- qua di cui contro. Sorgente Bonfalluria - portata circa l/sec. 12. Sorgente Salem - por- tata circa litri/sec. 25. Sorgenti minori com- plessiva portata circa l/sec. 16. Sorgente Sor- tino Corrado - portata circa litri/sec. 6.
82	Rivo Belfiscale Infl. n. 81	Sala Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che si manifestano nel- le proprietà Spatola Salvatore, Dell'Alì Sal- vatore e Coenizza ed i fossati che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola, Dell'Alì e Co- enizza - portata circa litri/sec. 4.
83	Rivo Staleano Infl. n. 81	Sala Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente che si manifesta nella proprietà Spatola Cor- rado e i fossati che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola Corrado - por- tata circa litri/sec. 5.
106 bis	Sorgenti Rocchia e Roc- chia Fremi		Lentini	Sorgenti.

Segue: Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foco o abocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
203 ^{ter}	Sorgenti del Cotugno e del Gullo	Torrente Passanetello	Francofonte	Capitate mediante pozzi e gallerie - Sorgente Rocchia portata l/sec. 10 circa. Sorgente Era- miti portata l/sec. 130. Sorgenti.
203 ^{quater}	Vallone Buscara Inf. n. 203	Torrente Passanetello	Francofonte	Capitate mediante galle- rie filtranti. Le sorgenti del Gullo si manifesta- no nel bacino del val- lone Buscara di cui al n. 203 ^{quater} di elenco (a rettifica del n. 203 bis del 5° elenco sup- pletivo, risultando del- lo numero assegnato al torr. S. Biagio nel 2° elenco suppletivo). Portata complessiva, li- tri al secondo 24. Dallo abocco alle origini comprese tutte le sor- genti che si manifesta- no nel suo bacino, e i fossotti che adducono la acqua al corso d'acqua di cui sopra. Nello stesso bacino si mani- festano le sorgenti de- nominate « del Gullo » segnate al n. 203 ^{ter} . Portata circa litri/sec. 6.

Visto, il Ministro per i lavori pubblici
RUINI

(609)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria per il triennio 1944-1946 i signori:

dott. Giovambattista Caputi, medico chirurgo;
dott. Giuseppe Carnuccio, medico chirurgo;
dott. Pietro Foti, pediatra;
comm. dott. Angelo Rau, esperto materia amministrativa;
dott. Giovanni Bova, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 160.

(655)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza per il triennio 1944-1946 i signori:

dott. Vercillo Vittorio, medico chirurgo;
dott. Talarico Alberico, medico chirurgo;
dott. Valentini Mario, pediatra;
avv. Misasi Antonio, esperto materia amministrativa;
dott. Caruso Arnaldo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno, n. 4, foglio n. 162.

(654)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara per il triennio 1944-1946 i signori:

prof. dott. Paulini Renato, medico chirurgo;
prof. dott. Pistoddi Alberto, medico chirurgo;
dott. Tomassini Ivo, pediatra;
prof. Di Michele Daniele, esperto scienze agrarie;
dott. D'Alonzo Luigi, esperto materia amministrativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 161.

(653)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti, in data 11 gennaio e 12 marzo 1945, con i quali sono stati fissati i giorni per le prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e stabilite le sedi ove detti esami dovranno svolgersi;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione centrale, che dovrà procedere alla revisione dei lavori scritti degli esami stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1929, numero 1930;

Decreta:

La Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale è costituita nel modo seguente:

1) S. E. il cav. di gr. ex. dott. Oliviero Savini-Nicci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

2) gr. n. l. prof. dott. Michele La Torre, consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo presso la Regia università di Roma, componente;

3) comm. dott. Antonio De Pascale, vice prefetto ispettore, capo divisione addetto al Ministero dell'interno, componente;

4) comm. rag. Antonio Omaggio, ispettore superiore di ragioneria addetto al Ministero dell'interno, componente;

5) comm. rag. Giuseppe Navazio, segretario comunale, componente.

Il cav. uff. dott. Alfredo de Cerco, capo sezione presso il Ministero dell'interno, addetto al servizio del personale dei segretari comunali, eserciterà le funzioni di segretario.

Roma, addì 18 aprile 1945

p. Il Ministro: Moro

(656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col quale, in data 5 marzo 1945, veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1945, n. 31, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Conferma in carica dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto presidenziale odierno con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'anno 1944 nelle persone dei signori:

Giuseppe rag. Silvio, membro effettivo e Gualdi rag. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Colosimo rag. Eugenio, membro effettivo e Contino dott. Aldo, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Iancetta dott. Carmelo, membro effettivo e Purmura dott. Rosario, membro supplente, designati dal Ministero dell'Industria, commercio e lavoro;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
STATARO

(657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 20 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1945, con il quale, ai termini dell'art. 1, numeri 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, il prof. Luigi Rusca è stato nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Ritenuto che in seguito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della predetta Società, avvenuta nell'assemblea degli azionisti del 20 aprile 1945, sono cessate le condizioni che determinarono la nomina del commissario governativo per la gestione della Società stessa;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto Presidenziale in data 20 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 10 aprile 1945, riguardante la nomina del prof. Luigi

Rusca a commissario per la gestione della Società Radio-Audizioni Italia (R.A.I.), per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 aprile 1945

BONOMI

(659)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Zegretti è nominato commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Zegretti eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta che la Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari, durante la guerra ha svolto attività giornalistica in favore del fascismo;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del citato decreto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ettore Pino, vice intendente di finanza, è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sotto la vigilanza del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi ordinari di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
ED IL LAVORO

Visto il R. decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dai legali rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

676

12-5-1915 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative alla tariffa di assicurazione mista immediata a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione, presentate dai legali rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

Roma, addì 28 aprile 1915

(662)

Il Ministro: GUONCHI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1915.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1914-15.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1914, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, nonché dei bilanci degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1914-15 concernente spese effettive per complessive L. 796.635.500, secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato il bilancio degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio 1914-15, concernente entrate per complessive L. 7.937.300 di cui L. 4.431.300 effettive, L. 1.186.000 per movimento di capitali e L. 2.320.000 per gestioni speciali e spese per complessive L. 7.037.300 di cui L. 5.617.300 effettive e L. 2.320.000 per gestioni speciali, secondo l'annessa tabella B.

Art. 3.

E' approvato il bilancio del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1914-15 concernente entrate e spese per complessive L. 494.700 di cui L. 289.700 effettive e L. 205.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella C.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1915

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1915
Registrazione Tesoro n. 3, foglio n. 117. — L'Espresso

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915

CAPITOLI		COMPENSA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
Denominazione		
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive		
SPESA CENTRALI		
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Salari, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (<i>Spese fisse</i>)	6.100.000 —
2	Spese per biblioteche	20.000 —
3	Mantenimento di locali	100.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (<i>Spesa obbligatoria</i>)	10.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	375.000 —
6	Indennità di trattamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	155.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema di cassazione e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero. Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	225.000 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori al pari dell'art. 52 del R. decreto-legge 27 novembre 1914, n. 1578, convertito nella legge 22 febbraio 1915, n. 36. Medaglie di presenza, diarie, rimborso di viaggi e compensi per incarichi speciali. Spese per stampa, pubblicazioni, copie, annuensi e personale di segreteria	50.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	23.700.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	100.000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi ed appartenenti all'Amministrazione e famiglia superstiti	350.000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
12	Premi di operosità e rendimento al magistrato per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici	10.500.000 —
23	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno e agli uffici inferiori di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1933, n. 2375 (Spese fisse)	1.700.000 —
24	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	per memoria
25	Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	27.000 —
26	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; carichi e servizi diversi. Spese per la commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione	300.000 —
27	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e meteo e di presenza ai giudici del Tribunale regionale (articoli 136 e 139 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	100.000 —
28	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	per memoria
29	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	15.000 —
30	Quota di concorso alla Società Italiana per il progresso delle scienze e per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	per memoria
Spese M. GIUSTIZIA		200.392.000 —
31	Indennità supplementare per ragguarigimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari. Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi ed assegni alimentari per le loro famiglie. Assistenza di famiglia ed assegno temporaneo di guerra (articoli 1, 119 e 139, comma 4°, del testo organico approvato col R. decreto 28 dicembre 1931, n. 2271, e art. 2 della legge 25 dicembre 1940, n. 823, e art. 1 della legge 23 maggio 1942, n. 703) (Spesa obbligatoria)	2.200.000 —
32	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti, per	

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
13	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1939, n. 1255, convertito nella legge 21 dicembre 1939, n. 2285)	4.000 —
13	Spese casuali	181.500 —
14	Spese di lire (Spesa obbligatoria)	per memoria
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2426, sulla contabilità generale dello Stato e reclami dei creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
		31.526.500 —
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse)	77.500.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1939, n. 1938, convertito nella legge 21 agosto 1941, n. 1154, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1939, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	180.000 —
		77.680.000 —
Spese per l'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA		
18	Magistrature giudiziarie. Personale. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (Spese fisse)	98.000.000 —
19	Cancellerie, segreterie giudiziarie. Personale. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	78.990.000 —
20	Uscieri giudiziari. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	7.550.000 —
21	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari. Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria. Indennità varie per i consiglieri esperti della magistratura del lavoro a termine dell'art. 6 del R. decreto 10 luglio 1936, n. 1130	4.200.000 —

CAPITOLI		COMPENSAZIONE per i servizi giudiziari dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	
Denominazione			
23	contributo ordinario e per sussidio fissa (articoli 5, 13 e 26 del Testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1935, n. 2012 (<i>Spesa obbligatoria</i>))	1.350.000 —	
24	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferimenti ai funzionari, assessori, periti, testimoni, ausiliari ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie e regimi, degli atti in materia civile (<i>Spesa obbligatoria</i>)	9.500.000 —	
25	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferimenti ai funzionari, assessori, periti, testimoni, ausiliari ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nel territorio della Dalmazia dagli atti in materia civile (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 433) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	per memoria	
Spese per servizi speciali		13.050.000 —	
26	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di licenziazione negli atti e di procedimenti disciplinari (R. decreto 10 agosto 1932, n. 1197)	25.000 —	
27	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595. Spese per commissari, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria	per memoria	
28	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	per memoria	
29	Premi di operosità e rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio del fallimenti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	per memoria	
30	Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonché al personale addetto permanentemente	per memoria	

CAPITOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
Denominazione		
SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		
45	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	10.000.000 —
46	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di raffermimento ed indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione, indennità al personale aggraziato e salariato, premi di economia e rendimento al personale salariato	65.000.000 —
47	Contributi alla Cassa di previdenza dei sanzionati ed al Istituto nazionale per la previdenza sociale	325.000 —
48	Indennità di tramutamento e di missione al personale degli istituti di prevenzione e di pena. Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.338.000 —
49	Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli. Concorso alla Commissione penitenziaria interministeriale, alla Scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi. Spese per la Scuola agenti di custodia e per il Museo criminale	240.000 —
50	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel R. decreto-legge 18 giugno 1911, n. 787, provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provviste e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1911, n. 453)	315.000.000 —
51	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provviste e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1911, n. 453)	per memoria
52	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provviste e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1911, n. 453)	per memoria
53	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provviste e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1911, n. 453)	per memoria
54	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse)	46.000.000 —
55	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena	7.000.000 —
56	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie	4.000.000 —
57	Spese di riparazione, sistemazione, idrattamento, e manutenzione ordinaria degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena	4.500.000 —
58	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione. Per gli istituti di prevenzione e di pena (Spese fisse)	250.000 —
59	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture di cui al R. decreto 26 luglio 1913, n. 1452	250.000 —
60	Assegni personali a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuità indennità di carica stabilita dalla legge 1° aprile 1913, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età (art. 17, e 18 del R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1078). (Spese fisse)	10.000 —
61	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	130.000 —
62	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1913, n. 1498)	per memoria
63	Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	20.000 —
64		100.000 —

670

12-5-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

N. di legge	CAPITOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	Denominazione	
	SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE.		
	NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		
62	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena		458.000 —
63	Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli Istituti di prevenzione e di pena		per memoria
			458.000 —
	SPESA PER L'ALTO COMMISSARIATO PER LA PUNIZIONE DEI DELINTE E DEGLI ILLECITI DEL FASCISMO		
64	Stipendi ed indennità all'Alto Commissario e all'Alto Commissario aggiunto		186.000 —
65	Distribuzione ed agguia di famiglia al personale non di ruolo		130.000 —
66	Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per particolari studi		100.000 —
67	Indennità di missione e di trasferta		370.000 —
68	Prezzi di operezia e rendimento		60.000 —
69	Fitto di locali e spese d'ufficio		170.000 —
70	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		20.000 —
			1.036.000 —
	SPESA DIVERSE		
71	Spese per i servizi relativi agli iscritti nell'Albo degli avvocati (art. 22 della legge 2 febbraio 1932, n. 194)		per memoria
72	Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile.		per memoria
73	Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra		per memoria
74	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali		per memoria
			—
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA		
	CATEGORIA I — Spese effettive		
	Spese generali		31.526.500 —
	Debito vitalizio		77.680.000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria		200.302.000 —
	Spese di giustizia		13.050.000 —
	Spese per i servizi speciali		18.922.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena		454.012.000 —
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria		794.982.500 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA		
	CATEGORIA I — Spese effettive		
	Spese generali		100.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena		458.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la punizione dei delinquenti e degli illeciti del fascismo		1.036.000 —
	Spese diverse		—
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria		1.654.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)		796.636.500 —

Il Ministro per il Tesoro
SALAI

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ARTICOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
PARTE I. — ENTRATE		
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Entrate patrimoniali: Rendite ed altre entrate patrimoniali	700.800 —
2	Proventi ordinari dagli archivi: Diritti e tasse di archivio	2.185.000 —
3	Contributi e concorsi di Province e Comuni	6.000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Rendite in conto entrata fondo sopraggiunti	94.060 —
b)	Rendite per assicurazioni obbligatorie	9.100 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina al notariato (art. 35 R. decreto 14 novembre 1933, n. 1553)	
d)	Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
e)	Aziosi per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (art. 21 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1664, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2338)	22.000 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notariali: Entrate e recuperi diversi	46.060 —
Totale delle entrate ordinarie		3.069.900 —
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE		
CATEGORIA I. — Entrate effettive		
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari presidi	21.700 —
b)	Proventi vari	2.170 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	
d)	Prelevamento dai sopraggiunti a pareggio del bilancio	per memoria 1.307.000 —
Totale delle entrate effettive straordinarie		1.331.400 —

ARTICOLI

Denominazione

N.°	ARTICOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
7	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio	1.181.000 —	
Totale delle entrate straordinarie		2.517.400 —	
GESTIONI SPECIALI			
PACCHI CHE SI COMPLESSANO ALLA SOMMA			
8	Rendite di pertinenza dello Stato e di altri Enti:		
a)	Rendite per l'opera di previdenza	41.000 —	
b)	Rendite per imposta di ricchezza mobile	470.000 —	
c)	Rendite per imposta complementare sull'eredità	65.000 —	
d)	Rendite per addizionale 2% alle imposte dirette ordinarie	11.500 —	
e)	Rendite a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.500 —	
f)	Rendite per tasse di bollo	4.800 —	
g)	Rendite eventuali		per memoria
9	Entrate di spettanza di terzi:		
a)	Onorari a titolari cessati od al loro eredi	165.000 —	
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, gestite o fidejussorie	27.000 —	
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (art. 20 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1664, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2338)	1.307.000 —	
d)	Entrate diverse	224.000 —	
Totale delle gestioni speciali		2.320.000 —	

ARTICOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	
Parte ordinaria	3.000.000 —
Parte straordinaria	1.331.400 —
	4.331.400 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	
Totale delle categorie I e II	5.617.300 —
GESTIONI SPECIALI	
Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
Totale generale	7.937.300 —

Il Ministro per il Tesoro
SALERI

COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	
ARTICOLI	Denominazione
RIASSUNTO PER TITOLI	
GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	
Entrate ordinarie	3.000.000 —
Totale del titolo I (Entrate ordinarie)	3.000.000 —
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
CATEGORIA I. — Entrate effettive	
Proventi diversi	23.800 —
Contributo dello Stato	per memoria
Prelevamento dei sopravvanti a pareggio del bilancio	1.307.000 —
Totale della categoria I (parte straordinaria)	1.331.400 —
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio	1.180.000 —
Totale del titolo II (Entrate straordinarie)	2.517.400 —
Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie)	5.517.400 —
GESTIONI SPECIALI	
Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
Totale generale dell'entrata	7.937.300 —

ARTICOLI		Completata per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli ispettori del Ministero	6.000 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	28.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notari	3.000 —
h)	Spese dei concorsi per nomine a notato (art. 5° R. decreto 14 novembre 1936, n. 1803)	per memoria
i)	Spese casuali	10.000 —
l)	Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborzi per eccedenza di versamenti, spese di inchiostro e contrassegni ed altre varie)	11.700 —
n)	Previdi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notari e per il personale degli archivi medesimi	44.000 —
o)	Fondo per le spese imprevedute	60.000 —
Totale delle spese ordinarie		5.376.100 —
TITOLO II. — Spese straordinarie		
Capitolo I. — Spese effettive		
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	31.200 —
b)	Spese straordinarie diverse (traslocchi di archivi, ecc.)	210.000 —
Totale delle spese effettive straordinarie		241.200 —
Capitolo II. — Mancamento di capitali		
8	Rimpiego di sopravvizi	per memoria
Totale delle spese straordinarie		241.200 —

Stato di previsione della spesa degli Archivi notari
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ARTICOLI		Completata per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione		
PARTE II. — Spesa		
GESTIONE DEGLI ARCHIVI		
TITOLO I. — Spese ordinarie		
Capitolo I. — Spese effettive		
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	65.500 —
b)	Imposte e tasse	33.200 —
c)	Oneri patrimoniali	per memoria
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	3.700.000 —
b)	Personale - Pensioni	582.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	42.300 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	20.000 —
e)	Sussidi	26.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	153.500 —
g)	Locali in affitto	161.000 —
h)	Spese di ufficio	184.000 —
i)	Concorsi e rimborsi allo Stato	39.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (Spesa obbligatoria)	25.500 —
b)	Indennità di tramutamento di supplenza e di mobilità - Spese per il ritiro di atti dei notari cessati - Forniture di cancelleria e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	31.400 —
c)	Forniture di cancelleria e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	112.000 —

674

12-5-1915 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

ARTICOLI		Compensata per l'esercizio dal 1° marzo 1914 al 30 giugno 1915
Denominazione		
RIASSUNTO PER TITOLI		
GESTIONI DEGLI ARCHIVI		
TITOLO I — Spese ordinarie		
CATEGORIA I — Spese effettive		5.570.100 —
Totale del Titolo I — Spese ordinarie		5.570.100 —
TITOLO II — Spese straordinarie		
CATEGORIA I — Spese effettive		241.200 —
CATEGORIA II — Monumento di capitali		—
Totale del Titolo II (spese straordinarie)		241.200 —
Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)		5.811.300 —
GESTIONI SPECIALI		
Tabelle che si compensano nelle entrate		2.320.000 —
Totale generale della spesa		7.937.300 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
GESTIONE DEGLI ARCHIVI		
CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)		5.811.300 —
CATEGORIA II — Monumento di capitali		—
Totale delle categorie I e II		5.811.300 —

ARTICOLI		Compensata per l'esercizio dal 1° marzo 1914 al 30 giugno 1915
Denominazione		
GESTIONI SPECIALI		
PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE		
9. Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:		
a) Ritenute per l'opera di previdenza		41.000 —
b) Imposta di ricchezza mobile		470.000 —
c) Imposta complementare sul reddito		65.000 —
d) Addizionale 2% alle imposte dirette erariali		11.700 —
e) Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato		4.500 —
f) Ritenute per fisco di bollo		4.800 —
g) Ritenute eventuali		per memoria
10. Somme dovute a terzi:		
a) Onorari a notari cessati o ai loro eredi		105.000 —
b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, se- questrate o pignorate		27.000 —
c) Versamenti alla Cassa nazionale del notariato del contributi riscossi per suo conto (art. 20 R. decreto- legge 14 luglio 1907, n. 102, convertito nella legge 30 dicembre 1907, n. 2338)		1.367.000 —
d) Somme dovute a diversi		224.000 —
Totale della gestioni speciali		2.320.000 —

TABELLA C.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE		
CATEGORIA I — Entrate effettive		
Gestione fondo profitti		
1	Interesse sui fondi in deposito	8.500 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti finanziati per motivi disciplinari per condanna penale ed espulsi dal Corpo	600 —
3	Contributi degli agenti per prestiti abituali	6.000 —
Gestione fondo indistinto		15.100 —
4	Indennità di vestizione e rimborsate varie materiali sulle paghe	266.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconti debiti del fondo individuale o per fusione nell'Esercito	3.500 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	500 —
Totale della Categoria I (entrate ordinarie)		274.000 —
TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE		
CATEGORIA I — Entrate effettive		
Gestione fondo profitto		
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitto	200 —

Num.	ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
	GESTIONI SPECIALI		
	Partito che si compensano nelle entrate		2.320.000 —
	Totale generale		7.937.300 —
	RIEPILOGO		
	Entrata		7.937.300 —
	Spesa		7.937.300 —
	Differenza		—

Il Ministro per il tesoro
SOLEMI

3833

676

12-5-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945		ARTICOLI	
		Denominazione	
9			
Gestione fondo individuale			
Sopravvenienze attive eventuali e eredito del fondo in- dividuale			400 —
Totale della Categoria I (entrate straordinarie)			600 —
Categoria II — Movimento di capitali			
Estinzione di prestiti da parte degli agenti			205.000 —
Totale della Categoria II (movimento di capitali)			205.000 —
10			
Gestione fondo individuale			
Sopravvenienze attive eventuali e eredito del fondo in- dividuale			15.100 —
Totale della Categoria I (entrate effettive)			274.000 —
Totale delle entrate ordinarie			289.100 —
Categoria II — Entrate straordinarie			
Gestione Fondo profitti			200 —
Gestione Fondo individuale			400 —
Totale della Categoria I delle entrate straordinarie			600 —
Categoria II — Movimento di capitali			
Estinzione di prestiti da parte degli agenti			205.000 —
Totale della Categoria II delle entrate straordinarie			205.000 —
Totale generale delle entrate			494.700 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE			
Categoria I — Entrate effettive (parte ordinaria e stra- ordinaria)			289.700 —
Categoria II — Movimento di capitali			205.000 —
Totale generale delle entrate			494.700 —

Il Ministro per il tesoro
SALDI

12-5-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 57

677

Num.	ARTICOLI		Comptabilità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I — Spese effettive		
	Gestione fondo profitto		
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitto		200 —
	Gestione fondo individuale		
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale		400 —
	Totale della Categoria I (Spese straordinarie)		600 —
	CATEGORIA II — Movimenti di capitali		
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia		205.000 —
	Totale della Categoria II (Movimento di capitali)		205.000 —

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
TITOLO I — SPESE ORDINARIE		
CATEGORIA I — Spese effettive		
Gestione fondo profitto		
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	13.400 —
2	Società e borse di studi a figli di agenti	per memoria
3	Saldo di crediti inesigibili del fondo individuale e mensa	200 —
4	Spese generali di amministrazione	850 —
5	Spese casuali	350 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitto	300 —
Gestione fondo individuale		15.100 —
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	231.500 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione del servizio degli agenti	17.000 —
9	Prelevamenti sul credito del fondo individuale autorizzati a favore di agenti	15.500 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	600 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	600 —
12	Rimborso all'Esercito di indennità di visita ininterrotta e versamenti di ricupero su vestimenti di agenti cessati dal servizio	5.300 —
13	Spese casuali	3.500 —
Totale della Categoria I (spese ordinarie)		274.000 —
		289.100 —

678

12-5-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

N°	ARTICOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		
	CATEGORIA II — Movimento di capitali		205.000 —
	Totale generale delle spese		404.700 —
	RIEPILOGO		
	Entrate		494.700 —
	Spese		494.700 —
	Differenza		—
	Il Ministro per il tesoro Sottoscrive		
	(424)		

N°	ARTICOLI		COMPLESSIVA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I — Spese ordinarie		
	CATEGORIA I — Spese effettive		
	Gestione Fondo profitti		15.100 —
	Gestione Fondo individuale		274.000 —
	Totale delle spese ordinarie		289.100 —
	TITOLO II — Spese straordinarie		
	CATEGORIA I — Spese effettive		
	Gestione Fondo profitti		200 —
	Gestione Fondo individuale		400 —
	Totale della Categoria I delle spese straordinarie		600 —
	CATEGORIA II — Movimenti di capitali		
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia		205.000 —
	Totale della Categoria II delle spese straordinarie		205.000 —
	Totale generale delle spese		494.700 —

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, con varii, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno (via Cairoli, palazzo della galleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il colonnello Federico Corfese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Decreti del Ministro per l'Interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1. Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comuni di Agili, Alfedena, Auletta, Balsorano, Bisegna, Calascio, Campo di Giove, Canistro, Carsano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellana, Cereale, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Colalto, Collarmele, Collicello, Gioia del Marsi, Coriano Sicoli, Lecce del Marsi, Lago del Mare, Morino, Opè, Oricola, Orienza del Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Prata di Andolfata, Rocca di Mezzo, Santo Maria, S. Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Sconfrone, Tione degli Abruzzi, Trasacco e Villa Vallelonga (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

2. Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: comuni di Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

3. Decreto Ministeriale 19 marzo 1945: comuni di Castel di Sangro e Rocca di Busi (l'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

4. Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: comuni di Filigrano, Rocca al Volturno, S. Angelo del Pesco, Castel del Giudice, Capracotta, S. Pietro Avellana e S. Martino in Pensilis (Campobasso). — Nuova decorrenza dal 30 aprile 1945.

(664)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notariali.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 27 aprile 1945.

E' revocato il decreto Ministeriale 22 dicembre 1944, con quale veniva concessa al notaio dott. Santini Giorgio di Alfio, titolare della sede notariale di Sengalia, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364.

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1^a - PORTAFOLIO

Media dei titoli del 9 maggio 1945 - N. 104

Rendita 3,50 % 1906	112 —
Id. 3,50 % 1902	94,30
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	87,90
Id. 5 % 1936	97,40
Obbligaz. Venezia 3,50 %	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	87,46

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per le rate semestrali al 1° gennaio 1943, al 1° luglio 1943 e al 1° gennaio 1944 relative ai certificati di Rendita 5 %:

n. 150311, di L. 165, intestato a Castellana Emanuela fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa;

n. 150312, di L. 165, intestato a Castellana Immacolata fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa, ved. Castellana;

n. 150313, di L. 165, intestato a Castellana Rosa fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 150314, di L. 165, intestato a Castellana Luigi fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 150315, di L. 165, intestato a Castellana Emanuela, Immacolata, Rosa e Luigi fu Pietro Filippo, minori sotto la patria potestà della madre, Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 150317, di L. 80, intestato a Castellana Emanuela, Immacolata, Rosa e Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

tutti con usufrutto a favore di Calcagno Teresa di Luigi ved. Castellana.

Al termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1923, n. 266, e 425 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notified opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 21 aprile 1945

(685)

Il direttore generale: POTENZA

680

12-5-1945 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 57

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di buoni del Tesoro

(Unica pubblicazione)

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 febbraio 1945 di L. 1000, relativa al buono del Tesoro novennale 5%, 1939, serie A, n. 929, intestato a Napolitano Antonietta.

Al termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1931, n. 396, e art. 183 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: PARENZA

(684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	411887	612,50	Berni Ines di Ludovico, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	Berni Ines di Paolo, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 30ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed Angela di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Roma.	Mazzarini Maria, Marcella ed Angelo di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 35ª	279	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1931, n. 398, e art. 16 decreto legislativo Unogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: PARENZA

(461)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APC 394
Communications Sub-Commission

HHS/apc

D.175. .08

4th June, 1945

SUBJECT: Epuration

TO:	Reg. Comar. Lombardia	Reg. Att: Telecomm Officer
	" " Piemonte	Reg. Att: "
	" " Liguria	Reg. Att: "
	" " Venezia	Reg. Att: "
	" " Emilia	Reg. Att: "

1. Your attention is invited to A.C. General Order # 46 covering Epuration in Private Industry.

2. This is an order of great importance and its application to Private Industry must be closely watched.

H. H. Scudder
H. H. SCUDDER
Lt. Colonel, Sig. C.
Deputy Director.

3630

Director
 Chief of Staff
 Chief of Telecons
 Chief of Postal
 H. Q. Comm. O.
 Asst. Chief Postal
 Censorship
 Chief Clerk

ALLIED MILITARY GOVERNMENT OF OCCUPIED TERRITORY

GENERAL ORDER NO. 46

EXPURSION IN PRIVATE INDUSTRY

FILE	B/Fwd.
D.	

Date: 4 JUL 1945

WHEREAS it is necessary that persons in private industry who through fascist activities or for fascist motives or for the purpose of collaboration with the Fascist Republican Government or the German invaders have abused their position in such industry, shall be removed from their employment in such industry.

AND WHEREAS it is necessary that such removals be carried out in accordance with the principles of justice and good order

NOW, THEREFORE, I, ELLERY WHEELER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve, Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

This Order shall apply to any company or firm within territory subject to the Allied Military Government in which the same is posted and shall come into force on the date of such posting therein. Such company or firm is hereinafter called the said firm.

ARTICLE II

No worker or employee who now is or may hereafter be employed by the said firm may be dismissed or suspended from his employment with the said firm in consequence of any alleged act, neglect or omission which was earlier in date than the effective date of this Order unless the order for such dismissal or suspension is made in writing and is signed by the manager or receiver of the said firm.

any person other than such manager or receiver or his duly authorized agent who gives to any worker or employee an order purporting to dismiss or suspend him from employment or who otherwise prevents or endeavours to prevent him from continuing in that employment shall be guilty of an offence.

ARTICLE III

When it is necessary that a worker or employee who now is or may hereafter be employed by the said firm should be dismissed or suspended from his said employment on account of any act, neglect or omission which was occasioned by fascist motives or resulted from fascist activities or collaboration with the Fascist Republican Government or the German invaders, the procedure set out in this Order shall be followed and the order of dismissal or suspension of the said worker or employee shall be made by the manager or receiver of the said firm.

29

movement in such industry.

AND WHEREAS it is necessary that such removals be carried out in accordance with the principles of justice and good order

NOW, THEREFORE, I, ELLERY WHEELER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve, Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

This Order shall apply to any company or firm within territory subject to the Allied Military Government in which the same is posted and shall come into force on the date of such posting therein. Such company or firm is hereinafter called the said firm.

ARTICLE II

No worker or employee who now is or may hereafter be employed by the said firm may be dismissed or suspended from his employment with the said firm in consequence of any alleged act, neglect or omission which was earlier in date than the effective date of this Order unless the order for such dismissal or suspension is made in writing and is signed by the manager or receiver of the said firm.

Any person other than such manager or receiver or his duly authorized agent who gives to any worker or employee an order purporting to dismiss or suspend him from employment or who otherwise prevents or endeavours to prevent him from continuing in that employment shall be guilty of an offence.

ARTICLE III

When it is necessary that a worker or employee who now is or may hereafter be employed by the said firm should be dismissed or suspended from his said employment on account of any act, neglect or omission which was occasioned by fascist motives or resulted from fascist activities or collaboration with the Fascist Republican Government or the German invaders, the procedure set out in this Order shall be followed and the order of dismissal or suspension of the said worker or employee shall be made by the manager or receiver of the said firm in accordance with this procedure and not otherwise.

ARTICLE IV

All complaints of the character set forth in Article III against workers and employees of the said firm shall be investigated and determined by an Espionage Commission which shall consist of a President and two members who shall all be appointed, subject to the approval of the Allied Military Government, by the Provincial Commission established in accordance with General Order No. 35 of the Allied Military Government.

In appointing the said two members the Provincial Commission shall select one member to represent the workers and employees of the said firm and the other to represent the association of employers of the industry concerned, or in the absence of such association to represent the manager/receiver of the said firm.

In making the appointments aforesaid the Provincial Commission shall have regard to the reasonable wishes of the employees and workers and to the association of employers or the manager/receiver of the said firm as the case may be.

Nothing in this Order shall prevent the Eputation Commission when so appointed from being constituted by the Provincial Commission as the Eputation Commission of other firms and companies to which this Order applies in addition to the said firm.

No person, body of persons or commission other than the manager/receiver of the said firm or his duly authorized agent and the said Eputation Commission appointed as aforesaid shall exercise any power purporting to affect the employment of any worker or employee of the said firm.

ARTICLE V

The office of the Eputation Commission shall for the purposes of the said firm be at the office of the said firm.

ARTICLE VI

Any complaint of the nature hereinbefore mentioned against any worker or employee of the said firm shall be made in writing and signed and addressed to the Eputation Commission at the said office and shall state in detail the act, neglect or omission of which complaint is made.

ARTICLE VII

Within two days after receipt of a complaint the Eputation Commission shall inform the person accused either orally or in writing of the fact that such complaint is made and of the substance thereof and shall notify that person that unless he is willing for an order of dismissal or suspension to be made against him he must attend before the said Commission to answer the said complaint.

ARTICLE VIII

If the person accused is not willing for such an order to be made against him the Eputation Commission shall proceed within five days to investigate and hear the said complaint. At such hearing the Commission shall hear such relevant evidence as the complainant and the person accused may wish to give or call before it.

The Eputation Commission shall not proceed against any worker or employee who has not received notice of the complaint against him in writing and who has not been given proper and

applies in addition to the said firm.

No person, body of persons or commission other than the manager/receiver of the said firm or his duly authorized agent and the said Eputation Commission appointed as aforesaid shall exercise any power purporting to affect the employment of any worker or employee of the said firm.

ARTICLE V

The office of the Eputation Commission shall for the purposes of the said firm be at the office of the said firm.

ARTICLE VI

Any complaint of the nature hereinbefore mentioned against any worker or employee of the said firm shall be made in writing and signed and addressed to the Eputation Commission at the said office and shall state in detail the act, neglect or omission of which complaint is made.

ARTICLE VII

Within two days after receipt of a complaint the Eputation Commission shall inform the person accused either orally or in writing of the fact that such complaint is made and of the substance thereof and shall notify that person that unless he is willing for an order of dismissal or suspension to be made against him he must attend before the said Commission to answer the said complaint.

ARTICLE VIII

If the person accused is not willing for such an order to be made against him the Eputation Commission shall proceed within five days to investigate and hear the said complaint. At such hearing the Commission shall hear such relevant evidence as the complainant and the person accused may wish to give or call before it.

The Eputation Commission shall not proceed against any worker or employee who has not received notice of the complaint against him in accordance with Article VII hereof or who has not been given proper and adequate opportunity to appear before the Eputation Commission for the hearing.

ARTICLE IX

At such hearing the Eputation Commission shall consider only whether the person accused has been guilty of the act, neglect or omission specified

In the said complaint and if so whether such guilt has been occasioned by fascist motives or has been a result of fascist activities or of collaboration with the Fascist Republican Government or the German invaders. For this purpose the Epuration Commission shall apply by analogy the principles established in Part II of DML 159 of 27 July 1944. The Epuration Commission shall then decide (if necessary by a majority vote) and shall report in writing to the manager/receiver of the said firm and to the complainant and to the person accused :

- a) Whether the complaint is found to be proved; and if so
- b) Whether the Epuration Commission decides that the person accused be dismissed from his said employment or be suspended therefrom for a period to be specified by the Epuration Commission and not to exceed one year from the date of the hearing.

ARTICLE X

Upon receipt of the said report the manager/receiver of the said firm shall make in writing and serve upon the person accused an order in accordance with the said report.

An order of suspension shall have effect to suspend the worker or employee from his employment with the said firm for the period specified without any salary or allowances.

An order of dismissal shall have effect to dismiss the worker or employee from his employment with the said firm without any salary or allowances save that he shall be entitled to receive the indemnité de licenciamento up to the amount of any contributions previously made by him.

ARTICLE XI

Any worker or employee who since the liberation from the Germans of the town in which the said firm is situate and before the date of this Order has been dismissed from employment with the said firm on any of the grounds mentioned in this Order and who claims to be entitled to reinstatement may apply to the Epuration Commission for such reinstatement. The Epuration Commission shall thereupon give public notice of such application and unless within three days after such notice the Epuration Commission receives a complaint as laid down in Article VI hereof the Epuration Commission shall recommend and the manager/receiver of the said firm shall order such reinstatement.

If any such complaint is received the same shall be investigated as hereinbefore mentioned.

ARTICLE XII

It is further provided that for the purpose of Arts VI, VII, and XI hereof in all cases where the guilt (within the meaning of this Order) of any worker or employee is notorious to the Epuration Commission and of any worker or employee is notorious to the Epuration Commission and

3828

ARTICLE X

Upon receipt of the said report the manager/receiver of the said firm shall make in writing and serve upon the person accused an order in accordance with the said report.

An order of suspension shall have effect to suspend the worker or employee from his employment with the said firm for the period specified without any salary or allowances.

An order of dismissal shall have effect to dismiss the worker or employee from his employment with the said firm without any salary or allowances save that he shall be entitled to receive the indemnita' di licenziamento up to the amount of any contributions previously made by him.

ARTICLE XI

Any worker or employee who since the liberation from the Germans of the town in which the said firm is situated and before the date of this Order has been dismissed from employment with the said firm on any of the grounds mentioned in this Order and who claims to be entitled to reinstatement may apply to the Epuration Commission for such reinstatement. The Epuration Commission shall thereupon give public notice of such application and unless within three days after such notice the Epuration Commission receives a complaint as laid down in Article VI hereof the Epuration Commission shall recommend and the manager/receiver of the said firm shall order such reinstatement.

If any such complaint is received the same shall be investigated as hereinbefore mentioned.

ARTICLE XII

3628

It is further provided that for the purpose of Arts VI, VII, and XI hereof in all cases where the guilt (within the meaning of this Order) of any worker or employee is notorious to the Epuration Commission and well authenticated, it shall not be necessary for any formal complaint to be made and the Epuration Commission shall itself take cognizance of the facts, provided always that the Epuration Commission shall inform the person accused of such facts and afford him the opportunity of making his defence thereto in all respects in accordance with the provisions of this Order.

ARTICLE XIII

It shall be open to the person accused to file an appeal against a decision of the Epuration Commission under Arts. IX, XI or XII hereof. Such appeal shall be made to an Appeal Group to consist of a President and two members and to be appointed by the Provincial Commission mentioned in Article IV hereof, subject to the approval of the Allied Military Government. The appeal shall be made within 14 days after the decision complained of, shall be in writing and shall specify the grounds upon which it is based. The Appeal Group shall forthwith consider the complaint and shall notify the decision thereon to the person accused, the complainant, the Epuration Commission and the receiver/manager of the said firm. For the purposes of the said appeal the Appeal Group is not required to hear evidence but may hear such evidence as it considers necessary.

ARTICLE XIV

This Order shall come into effect in any province or part thereof on the date of its first posting therein.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER AND MILITARY GOVERNOR:

/sgd/ MILITARY WHISLER STONE,
Rear Admiral,
United States Naval Reserve,
Chief Civil Affairs Officer.

2 June 1945

in the said complaint and if so whether such guilt has been occasioned by fascist motives or has been a result of fascist activities or of collaboration with the Fascist Republican Government or the German invaders. For this purpose the Epuration Commission shall apply by analogy the principles established in Part II of D.L. 159 of 27 July 1944. The Epuration Commission shall then decide (if necessary by a majority vote) and shall report in writing to the manager/receiver of the said firm and to the complainant and to the person accused:

- a) Whether the complaint is found to be proved; and if so
- b) Whether the Epuration Commission decides that the person accused be dismissed from his said employment or be suspended therefrom for a period to be specified by the Epuration Commission and not to exceed one year from the date of the hearing.

ARTICLE X

Upon receipt of the said report the manager/receiver of the said firm shall make in writing and serve upon the person accused an order in accordance with the said report.

An order of suspension shall have effect to suspend the worker or employee from his employment with the said firm for the period specified without any salary or allowances.

An order of dismissal shall have effect to dismiss the worker or employee from his employment with the said firm without any salary or allowances save that he shall be entitled to receive the indemnité di licenziamento up to the amount of any contributions previously made by him.

ARTICLE XI

Any worker or employee who since the liberation from the Germans of the town in which the said firm is situate and before the date of this Order has been dismissed from employment with the said firm on any of the grounds mentioned in this Order and who claims to be entitled to reinstatement may apply to the Epuration Commission for such reinstatement. The Epuration Commission shall thereupon give public notice of such application and unless within three days after such notice the Epuration Commission receives a complaint as laid down in Article VI hereof the Epuration Commission shall recommend and the manager/receiver of the said firm shall order such reinstatement.

If any such complaint is received the same shall be investigated as hereinbefore mentioned.

ARTICLE XII

It is further provided that for the purpose of Arts VI, VII, and XI hereof in all cases where the guilt (within the meaning of this Order) is notorious to the Epuration Commission and

3028

ARTICLE X

Upon receipt of the said report the manager/receiver of the said firm shall take in writing and serve upon the person accused an order in accordance with the said report.

An order of suspension shall have effect to suspend the worker or employee from his employment with the said firm for the period specified without any salary or allowances.

An order of dismissal shall have effect to dismiss the worker or employee from his employment with the said firm without any salary or allowances save that he shall be entitled to receive the indemnita' di licenziamento up to the amount of any contributions previously made by him.

ARTICLE XI

Any worker or employee who since the liberation from the Germans of the town in which the said firm is situate and before the date of this Order has been dismissed from employment with the said firm on any of the grounds mentioned in this Order and who claims to be entitled to reinstatement may apply to the Epuration Commission for such reinstatement. The Epuration Commission shall thereupon give public notice of such application and unless within three days after such notice the Epuration Commission receives a complaint as laid down in Article VI hereof the Epuration Commission shall recommend and the manager/receiver of the said firm shall order such reinstatement.

If any such complaint is received the same shall be investigated as hereinbefore mentioned.

ARTICLE XII

3028

It is further provided that for the purposes of Arts VI, VII, and XI hereof in all cases where the guilt (within the meaning of this Order) of any worker or employee is notorious to the Epuration Commission and well authenticated, it shall not be necessary for any formal complaint to be made and the Epuration Commission shall itself take cognizance of the facts, provided always that the Epuration Commission shall inform the person accused of such facts and afford him the opportunity of making his defence thereto in all respects in accordance with the provisions of this Order.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 324
CIVIL AFFAIRS SECTION

21 May 45

Ref AF/9.20/CA

SUBJECT : Defascism - DL 179

TO : See Distribution

The following is a summary of the effect of DL 179 of 22 Apr 45 which amends several of the previous decrees. A formal translation is not being issued.

Art	Effect	Affects
1.	Allows professors of law, avvocati admitted to practice before the Court of Cassation and retired administrative officers of not less than the fifth grade to preside over Epuration Commissions of first instance.	A.18 of DL 159
2.	Allows divisions of Ministerial Commissions to sit provisionally in all cases.	A.16 of DL 257 A.11 of DL 159
3.	Increases the time limit for lodging an appeal if by the defendant to 6 days if by the IC to 30 days	AA 20 & 23 of DL 159
4.	Permits appeals to be filed at the Central Commission and in such case requires the secretariat to notify the other party.	
5.	Requires the Central Commission to notify the High Commission, the other party and the Department employing him of the result of an appeal.	
6.	Allows any official liable to epuration to be retired and requires notice of any such retirement to be served on the IC who may within 30 days require epuration proceedings to be brought for the purpose of determining the pension which shall be payable.	
7.	Prohibits the re-employment in statal or par-statal bodies of military personnel who have been discharged or of civilian employees retired under A. 2 of DL 257 or A. 6 hereof.	
8.	Provides as to the status and pensions of military personnel who cease to be actively employed as a result of the application of A. 2 of DL 257.	

3627

9. Extends for territory not yet returned to Italian Administration the time limits within which persons may be retired. A. 2 of DL 257
10. Extends the time limits for initiating epuration proceedings against employees of the Ministry of Posts and telecommunications to 15 May. A. 25 of DL 159
A. 1 of DL 56
The time limit except for civil employees of other Ministries and for military personnel remain unaffected but the time limit for all other persons is extended to 15 Aug. A. 1 of DL 56
- The time limit for the completion of proceedings is extended by 30 days. A. 2 of DL 44

[Signature]
G.R. URBON Brig,
VP CA Section . . .

DISTRIBUTION :-

RC Toscana Region	CA Section	Finance S/C
RC Emilia Region	Local Govt S/C	Pub Works S/C
RC Piemonte Region	Legal S/C	Air S/C
RC Liguria Region	Pub Safety S/C	Naval S/C
RC Lombardia Region	Education S/C	Land Forces S/C
RC Venetia Region	Eccon Section	Transportation S/C
DCAO, 15 Army Group	Agric S/C	Communications S/C
SCAO AMB 3 Army	Commerce S/C	H&B
SCAO AMB 5 Army		

Scale of Distribution :- RFP (4), RFP (2)

2 Divisions of Ministerial Commissions (M. 19 of 1949) are about to be established
 iv; the following have already been or are about to be established

Ministry	Province	Object
Agriculture	Palermo	Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano
Treasury	Plorence	Istituto di Credito Agrario per la Toscana
Treasury	Cassari	" " " " " Sardegna
Public Works	Palermo	Ente Acquedotti Siciliani
Public Works	Bari	Ente Autonomo Acquedotto Pugliese
Education	every Province	Elementary Schools
Education	every Province	Intermediate Schools
Communications	Palermo (3)	State Railways
Communications	Palermo	Road Transport
Communications	Reggio Calabria	State Railways
Communications	Pioniera (3)	State Railways
Communications	Naples	State Railways
Communications	Bari	State Railways
Communications	Cagliari	State Railways
Communications	Ancona (3)	State Railways
Communications	Ancona	Road Transport
Communications	Palermo	TELE

a) Further similar Commissions will be established both in liberated Italy and in the course in Northern Italy.

b) Arrangements for constituting similar commissions to deal with Postal Tele-

graph employees are under discussion.

c) Sub-committees will obtain from their Ministries a full programme of the proposed and arrangements for the employees dealt with provincially by divisional commissions to be included in the returns rendered to them.

3 Commissions are also being set up provincially for the duration of the professions (see DY/3.39/CA of 19 Apr 45). S/Os should be aware of what is being done to regulate professions with which they are concerned. So far as Rome is concerned Commissions have already been set up to deal with Notaries, Advocates, Procurators, Doctors, Chemists, Accountants, Barbers, Engineers, etc. Similar and other Professional Commissions are in process of being set up in all Provinces.

3626

U.S. REGION BUREAU
 VP CA Section

DISTRIBUTION:-

Exec Sec (2)
 Local Govt S/C
 Legal S/C
 Educ S/C
 Commerce S/C
 Pub Works S/C
 Finance S/C
 Public Safety S/C

Agriculture S/C
 Air S/C
 Army S/C
 Naval S/C
 Coast S/C
 Transport S/C
 RRB

Director	
D/Direction	<i>WJL</i>
Chief: Fe-Loms	
Chief: Post	
H. Q. Coms O	
Asst Chief: Posta	
Censorship	
Chief Clerk	DF/4B/CA

HEADQUARTERS UNITED COMMISSION
AFG 594
CIVIL AFFAIRS SECTION

CLASS.	
REFS	
FILE	D. 174
Date	22 MAR 1945

22 May 45

SUBJECT: Defascism - Time Limit

TO: See Distribution

Please take no action on DF/4B/CA of 19 May. This Section will take other steps to obtain the information it desires.

[Signature]
S.H. WHITE Lt Col,
For VP CA Section

DISTRIBUTION :-

Recn Sec
Secul Govt S/C
Legal S/C
Econ S/C
Commerce S/C
Int Affs S/C
Finance S/C
Pub Aff S/C

Agriculture S/C
Air S/C
Army S/C
Naval S/C
Navy S/C
Trans S/C
EC
Pol Adv

3625

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFD 374
CIVIL AFFAIRS SECTION

Dr/3.39/24

19 April 45

SUBJECT: Epuration of the Professions.

TO: : See Distribution

1 The relevant law is contained in LL 157 (A.25) LL 235 (AA 16-24) LL 2 of 1945 (A.13)

2 The legislatures are largely kept provincially and there this is the case commissions will sit provincially. The authority responsible for the supervision of the keeping of the register is the Ministry of Justice or the Ministry of the Interior and the "bureaux" authorized by the respective Ministries to make appointments are:-

Profession	Body
Notaries	Procureurs Generals of the Court of Appeal
Chemists	
Doctors	
Veterinary Surgeons	Prefect
Cartographers	
All other professions	Senior President of the Court of Appeal.

3 All Provincial delegates have been asked to submit to the Ministries of Justice or of the Interior their proposals as to who shall represent the HC on the Commissions. Some cases have already been received, a few commissions have already been appointed. All are expected to be appointed shortly. Provincial Commissioners will arrange for the official under the heading of "HC" above to keep them informed of their commissions and constituted.

4 These Commissions are commissions of first instance and are distinct from the normal Provincial Commission of the Division of a Ministerial Commission sitting provincially.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER:

W. R. E. J. H. H. H.
W. R. E. J. H. H. H.
AF C. Section

DISTRIBUTION:-

HC Emilia Region
HC Piemonte Region
HC Liguria Region

SCAO 240 3 Army
SCAO 240 5 Army
CA Section

Article 5/3
Conference 5/3
Finance 5/3

W. R. E. J. H. H. H.

The registers are largely kept provincially and where this is the case commissions will sit provincially. The authority responsible for the supervision of the keeping of the registers is the Ministry of Justice or the Ministry of the Interior and the "Boards" authorised by the respective Ministries to make appointments are:-

Profession	Body
Naturalists	Procurator General of the Court of Appeal
Chemists	
Doctors	Préfet
Veterinary Surgeons	
Obstetricians	
All other professions	Senior President of the Court of Appeal.

3 All Provincial delegates have been asked to submit to the Ministries of Justice or of the Interior their proposals as to who shall represent them on the Commissions. Some names have already been received, a few commissions have already been appointed. All are expected to be appointed shortly. Provincial Commissioners will arrange for the official under the heading of "Body" above to keep them informed of what commissions are constituted.

4 These Commissions are commissions of first instance and are distinct from the normal Provincial Commission or the Division of a Ministerial Commission sitting provincially.

BY ORDER OF THE CHIEF COMMISSIONER :

[Signature]
G. R. UFGHMAN LING,
VP of Section

DISTRIBUTION :-

HC Emilia Region
HC Piemonte Region
HC Liguria Region
HC Lombardia Region
HC Venetia Region
RC Trentino Region
HC Umbria-Marche Region
PES

SCAD Air S. Army
SCAD Air S. Army
CA Section
Local Govt S/C
Legal S/C
Pub Safety S/C
Education S/C
Econ Section

4. Air S/C
Commerce S/C
Finance S/C
Pub Works S/C
Air S/C
Naval S/C
Land Forces S/C
Transport S/C
Communications S/C

Directorate of Distribution:- HQ (4), HQ (2)

Director
Chief Telecoms
Chief Postal
H Q Coms O.
Asst Chief Postal
Censorship
Chief Clerk

FILE	FILE
FILE	FILE
FILE	FILE

Date 20 APR 1945

SUBCOMMITTEE ON THE CONCLUSION

APR 30

CIVIL RIGHTS SECTION

Ref: 100/40/CA

10 April 63

SUBJECT: Fortnightly Reports and the conclusion of Ministerial
 E. Section in the present Italian Government Territory

TO : See Distribution

- 1 It is not proposed on this occasion to comment in detail on the fortnightly reports. The commonest forms of error are
 - a) the inclusion in col b of personnel not at present in Italian Govt Territory
 - b) the non-inclusion in col c of those in to whom it has been decided that no action is necessary
 - c) the non-inclusion in col c of cases which have been started but dropped S.A. because the official has been retired (the proceedings are obviously finished).

2. The inclusion of officials in grades 1 to 4 should now have ended. So far as time is concerned, cols b and c should now be the same, so should cols d and e. When they are not (after any corrections indicated above have been made), Sub-Committee will report the reason for the difference to this Section. Cases in which extensions of time have been granted will be watched to see that they are concluded within the extended time. Any failure will be reported.

3. CIVIL RIGHTS - 1 ITALIAN

- 3 The time limit for the initiation of proceedings is 15 May. By that date cols b and c should be the same. S/Cs will report to this Section NOT LATER THAN 5 May all cases in which they have reason to believe this will not be the case.

4. CIVIL RIGHTS - 1 ITALIAN

- 4 The date by which a large proportion of the cases before operation commissions must be concluded is 15 July. All cases must be concluded by 15 July. A large proportion of Exemption Commissions have not yet heard 50% of their cases. S/Cs will compare the number of cases remaining to be tried plus the estimate of those which will still be initiated with the rate at which they are being disposed of and satisfy themselves that their cases will be concluded in time.

5. CIVIL RIGHTS

5. Appeal Commission has now been at work for over two months. It is not understood why not one S/C shows a single appeal as concluded. (Even though early reports in several cases showed appeals as concluded). Will S/Cs please enquire why no appeals are shown as finished, and see that a correct return is rendered to them in future.

[Handwritten signature]

3023

- a) the inclusion in col e of those up to whom it has been decided that
 b) the non-inclusion in col e of those which have been started but dropped
 c) the non-inclusion in col e of cases which have been started but dropped
 d) because the official has been retired (the proceedings are obvious-
 ly finished).

2. The inclusion of officials in orders 1 to 4 should now have ended. So
 should col e and c. Since they are not (after any corrections indicated
 above have been made), Sub-Comms will report the reason for the difference
 to this Section. Cases in which extensions of time have been granted will
 be marked to see that they are concluded within the extended time. Any
 failure will be reported.

3. The time limit for the initiation of proceedings is 15 May; by that date
 the time limit for the initiation of proceedings is 15 May; by that date
 col e and c should be the same. S/Cs will report to this Section NOT LATER
 than 1 May all cases in which they have reason to believe this will not be
 the case.

4. The date by which a large proportion of the cases before operation com-
 missions must be concluded is 15 July. All cases must be concluded by
 15 July. A large proportion of Evacuation Comms have not yet heard 10% of
 their cases. S/Cs will compare the number of cases remaining to be tried
 and the estimate of those which will still be initiated with the rate at
 which they are being disposed of and satisfy themselves that their cases will
 be concluded in time.

APPROVAL The Appeal Commission has now been at work for over two months. It is
 not understood why not one S/C shows a single appeal in conclusion. (Even
 though early reports in several cases showed appeals as concluded). Will
 S/Cs please inquire why no appeals are shown as finished, and see that a cor-
 rect return is rendered to them in future.

W. H. D. M. C.
 3323
 C.R. URGENT Dirs.
 V2 C. Section

Distribution:-

Director
 = U/Director
 Chief Telecoms
 Chief Postal
 H Q Coms O.
 Asst Chief Postal
 Censorship
 Chief Clerk

Gen Sec (2)
 Gen Sec S/C
 Legal S/C
 Finance S/C
 Commerce S/C
 Air Works S/C
 Finance S/C

Agriculture S/C
 Air S/C
 Army S/C
 Naval S/C
 Comms S/C
 Trans S/C
 PIR

CROSS- REFS	
FILE	B/twd.
DMP	

Date 19 APR 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

CIVIL AFFAIRS SECTION

7 April 45

Ref: IS/2.A/CA

INSTRUCTIONS ON GENERAL ORDER NO 354

- 1 This complementary order has been rendered necessary by the fact that temporary employees (Avventizi) do not have, under Italian legislation, the same privileges as permanent officials (di ruolo).
- 2 There exists no provision enabling the Italian administration to suspend its temporary employees, but only the right to dismiss them with the usual notice. It has therefore been found necessary to conform to the existing legislation in order that Italian officials belonging to the same categories may receive equal treatment, whether they were under Allied or Italian jurisdiction. (Articles 1 and 2 of General Order No 354 refer).
- 3 Article 3 of GO No 354 deals with the question of the calculation of the basic salary to be paid to permanent officials during the period of their suspension. The first provisions of the Italian Government on which General Order No 25 was based were subsequently amended by ILL 44 of 23 Feb 45 which raised the amount to be paid to suspended officials by adding to their basic salaries the increases granted under FIL 18/3 and ILL 328.
- 4 While FIL 18/3 has been implemented in territory under AMG, ILL No 328 only becomes operative in provinces where the Provincial Commissioner so orders by Provincial Order. At present it is the intention not to implement this decree in North Italy.
- 5 It is understood that the Italian Government is preparing legislation with a view to embedding the recent increases of salaries in a consolidated decree (Decreto Unico). Pending the promulgation of this decree, when calculating the basic salary of suspended officials, Provincial Commissioners in provinces where ILL No 328 has been implemented should take into account the increases granted under both FIL 18/3 and ILL 328, in provinces where ILL 328 has not been implemented, the increases granted under FIL 18/3 only.
- 6 Copies of the order on the same scale as GO 25 will be circulated shortly as will a print of the Italian version for inclusion in the Handbook.

7. K. 1 18322

G.F. DEJOHN BRIG.

temporary employees (Avventizi) do not have, under Italian legislation, the same privileges as permanent officials (di ruolo).

- 2 There exists no provision enabling the Italian administration to suspend its temporary employees, but only the right to dismiss them with the usual notice; it has therefore been found necessary to conform to the existing legislation in order that Italian officials belonging to the same categories may receive equal treatment, whether they were under Allied or Italian jurisdiction. (Articles 1 and 2 of General Order No 35 A refer).
- 3 Article 3 of GO No 35 A deals with the question of the calculation of the basic salary to be paid to permanent officials during the period of their suspension. The first provision of the Italian Government on which General Order No 35 was based was subsequently amended by ILL 44 of 23 Feb 45 which raised the amount to be paid to suspended officials by adding to their basic salaries the increases granted under ILL 16/8 and ILL 328.
- 4 While ILL 16/8 has been implemented in territory under AMG, ILL No 328 only becomes operative in provinces where the Provincial Commissioner so orders by Provincial Order. At present it is the intention not to implement this decree in North Italy.
- 5 It is understood that the Italian Government is preparing legislation with a view to embodying the recent increases of salaries in a consolidated decree (Testo Unico). Pending the promulgation of this decree, when calculating the basic salary of suspended officials, Provincial Commissioners in provinces where ILL No 328 has been implemented should take into account the increases granted under both ILL 16/8 and ILL 328; in provinces where ILL 328 has not been implemented, the increases granted under ILL 16/8 only.
- 6 Copies of the order on the same scale as GO 35 will be circulated shortly as will a print of the Italian version for inclusion in the Handbook.

1 R 1 18622

G.F. UPJOHN BRIG,
VP CA Section

DISTRIBUTION :-

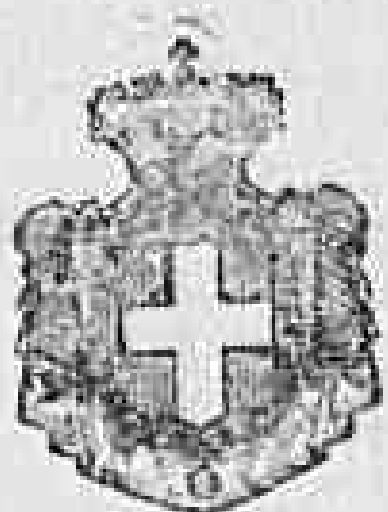
RC Umbria-Marche Reg	CA Sec	Air S/C
RC Toscana Region	Gen Sec	Army S/C
RC Emilia Region	Sec Govt S/C	Naval S/C
RC Liguria Region	Legal Sec	Comms S/C
RC Piemonte Region	Educ S/C	Trans S/C
RC Lombardia Region	Commerce S/C	PRG
RC Veneto Region	Pub Works S/C	
SCAO 5 Army	Finance S/C	
SCAO 6 Army	Agriculture S/C	

Scale of Distribution :- R. HQs (4)
P. HQs (2)
S/As (2)

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 32

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 15 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

CONDIZIONI DI ABBONNAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 800	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	semestrale	150		semestrale	300		semestrale	100		semestrale	200
	trimestrale	80		trimestrale	150		trimestrale	60		trimestrale	120
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10		Un fascicolo	5		Un fascicolo	10
Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»						(sortimenti titoli, obbligazioni, cartelle)					
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	100		semestrale	200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari	

... separata nella testata della parte seconda

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23/24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 208

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944, n. 501.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto «Società dei preti della Misericordia», con sede in Roma. Pag. 200

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 502.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solan Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria). Pag. 201

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 503.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Porto d'Ischia (Napoli). Pag. 202

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 504.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia). Pag. 203

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51.
Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali. Pag. 204

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 52.
Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. Pag. 205

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.
Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario. Pag. 202

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.
Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1035, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglia di armata Domenico Cavagnari. Pag. 202

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 55.
Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni. Pag. 202

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.
Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio. Pag. 203

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 gennaio 1945, n. 57.
Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati. Pag. 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945.
Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione. Pag. 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori. Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944.
Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano. Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli. Pag. 206

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione sicula albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo) Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) Pag. 307

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Matri (Frosinone). Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto. Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma Pag. 309

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.B.) con sede in Roma Pag. 310

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 310

Ministero del tesoro: Modio dei titoli Pag. 311

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 312

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per conferimento di premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Regia università degli studi di Firenze. Pag. 312

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 312

MINISTERO DELLA MARINA

Riconferma al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LIEUTENANT GENERAL DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 4 novembre 1933, n. 1423;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1933, n. 1908;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1933, n. 243;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Luigi Pasquale di Giuseppe e di Marcellina Giulia, nato a Esterzili (Nuoro) il 10 marzo 1920, marò scelto arditto guastatore;

Galli Giovanni di Antonio e di Favaretto Patrizia, nato a Villorba (Treviso) il 15 giugno 1921, marò scelto arditto guastatore;

Napoleone Sabatino fu Carmine e di Aquilina Lucia, nato a Nocera Superiore (Salerno) il 10 gennaio 1920, cannoniere P. M., matr. 2558. — (Determinazione del 15 aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Salata Giovanni fu Giacomo e di Polonia Maria, nato a Ossevo (Pola) il 15 marzo 1900, tenente di vascello mitz. — (Determinazione del 15 marzo 1945).

Marchini Lupo di Giuseppe e fu Baroni Livia, nato a Firenze il 3 novembre 1902, capitano di artiglieria del Reg. 6 esercito. — (Determinazione del 10 aprile 1945).

Nardella Alfredo di Arduino e di Giorgi Ida, nato a Rocca Priora (Roma) il 9 aprile 1920, cannoniere art., matr. 11034;

Bruno Domenico di Angelo e di Masella Rocca, nato a Taranto il 21 maggio 1922, R. T., matr. 82361;

Lucchetti Mario di Giuseppe e di Rosini Giovanna, nato a Fano il 7 agosto 1922, marò scelto, matr. 91572. — (Determinazione del 15 aprile 1945).

Gladi Riccardo di Simone e di Cok Giovanna, nato a Trieste il 20 ottobre 1910, tenente di vascello. — (Determinazione del 20 aprile 1945).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Staffoni Batimondo di Luigi e di Rossi Scolastica, nato a Cupra Marittima (Ascoli Piceno) il 3 luglio 1918, marinaio, matr. 53920. — (Determinazione del 3 maggio 1945).

A VIVENTI

Andreotti Luigi di Maurizio e fu Noceti Emilia, nato a La Spezia il 19 giugno 1914, tenente di vascello. — (Determinazione del 3 aprile 1945).

Galati Giovanni di Roberto e fu Ciottaro Cleilde, nato a Napoli il 19 settembre 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio). — (Determinazione del 30 aprile 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Manfredi Giuseppe di Giacomo e di Sordani Costanza, nato a Pieve di Teco (Imperia) il 12 luglio 1897, capitano di vascello (ora contrammiraglio);

Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;

Esmeraldi Ugo fu Ugo e di Grandi Maria, nato a Bologna il 4 dicembre 1917, tenente di vascello. — (Determinazione del 30 aprile 1945).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verde Maria, nato a Modena (Modena) il 18 agosto 1896, capo nocchiero di 1ª classe, matr. 9129. — (Determinazione del 15 marzo 1914).

Ferrante Michele di Vincenzo e di Legnani Linda, nato a Pescara il 28 febbraio 1913, capitano del Genio navale.

Agostini Ezio di Bruno e di Piccolo Ida, nato a Vicenza il 24 ottobre 1914, sottotenente di vascello.

Visibelli Giulio di Dino e di Gerardo Lucia, nato a Livorno il 20 novembre 1906, tenente del Genio navale.

Tanolo Roberto fu Giovanni e di Giusti Leopoldina, nato a Mestre il 20 luglio 1911, guardiamarina.

Pelizzari Mettereio di Giuseppe e di Guerra Gellonina, nato a Toland di Savoia il 2 luglio 1911, capo elettricista di 2ª classe, matr. 22367.

Carotillo Pasquale di Michele e di Rocco Carolina, nato a Piedimonte D'Alife (Benevento) il 18 ottobre 1912, capo silurista di 3ª classe, matr. 22905.

Santi Pietro di Salentino e di Malonchi Rosina, nato a Busto Arsizio il 28 giugno 1913, capo M. N. di 2ª classe, matr. 21755.

Valli Bruno di Raffaele e di Caprano Maria, nato a Padova il 22 febbraio 1917, 2º capo silurista, matr. 37476.

Branciforte Giuseppe di Carmelo e Lucia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 gennaio 1915, 2º capo P. S., matr. 37002.

Belvedere Domenico di Michele e di Giofrè Stella, nato ad Anzio il 3 novembre 1918, sergente R. T., matr. 40563.

Bursanti Nazzareno di Paolo e di Possentino Ida, nato a Lione (Francia) il 29 dicembre 1916, sergente R. T., matr. 32747.

Salvatore Lorenzo di Angelo e di Avventuroso Giovanna, nato a Monopoli il 10 dicembre 1919, sergente R. T., matr. 42440.

Angiella Pasquale di Simmaco e di Dalila Luisa, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 novembre 1919, sergente segnalatore, matr. 44000.

Bertini Redino di Cesare e di Martelli Debora, nato a Prato il 25 dicembre 1918, sergente M. N., matr. 41416.

Strani Pietro fu Enrico e di Zorba Paola, nato a Trieste il 30 settembre 1919, sergente M. N., matr. 51941.

Vella Rocco di Carmelo e di Saura Crocifissa, nato a Gela il 4 gennaio 1919, sergente silurista, matr. 44962.

De Salvo Salvatore di Antonio e di Pulis Antonietta, nato a Taranto il 24 gennaio 1919, sergente nocchiero, matr. 47017.

De Matteis Felice di Giovanni e di Palati Lorenza, nato a Lissanello il 25 marzo 1921, sergente elettricista, matr. 51023.

Bedassini Renzo di Luigi e di Centofanti Ida, nato a Podenzana il 6 dicembre 1919, sergente elettricista, matr. 42000.

Quintiliani Nicola fu Giuseppe e di Sabbia Margherita, nato a Pescara il 14 dicembre 1917, sergente nocchiero, matr. 42263.

Saladini Oscar di Floriano e di Gentili Pierina, nato a Giuvinechella il 20 gennaio 1924, sottocapo R. T., matr. 52313.

Manfredi Francesco di Damiano e di Mancarella Genevieve, nato a Brindisi il 15 aprile 1923, sottocapo R. T., matr. 47794.

Mollo Giuseppe di Alessandro e di De Bissi Elvira, nato a Buenos Aires il 15 dicembre 1919, sottocapocchiere, matr. 39553.

Corbetta Emilio di Donigio e di Segato Adele, nato a G. Ferrarese il 30 agosto 1922, sottocapo P. M., matr. 56255.

Capitani Primo di Florindo e di Boni Maddalena, nato a Montegualdano il 6 luglio 1924, sottocapo elettricista, matr. 58882.

Zanatta Vittoria di Giovanni e di Miori Rosa, nato a Carpi (Modena) il 5 dicembre 1919, sottocapo elettricista, matr. 58244.

Framila Mario di Vincenzo e di Testoni Maria, nato a Marzupoli (Bari) il 15 maggio 1924, sottocapo M. N., matr. 62795.

Artigiano Francesco di Raffaele e di Fancinelli Caterina, nato ad Ascea (Salerno) il 6 aprile 1921, sottocapo silurista, matr. 55408.

Polinasso Giovanni di Luigi e fu Beltrà Lucia, nato a Cuneo il 11 settembre 1921, silurista, matr. 42338.

Catinella Vincenzo di Bartolomeo di Patti Benedetta, nato a Mazara del Vallo il 18 novembre 1920, M. N., matr. 132568.

Galli Norario di Carlo e di Giovagnoli Teresa, nato a Porto S. Giorgio il 20 aprile 1921, nocchiere, matr. 42500.

Cosmo Vincenzo di Rocco e di Giuberti Lucia, nato a Ruvo di Puglia il 21 novembre 1921, marò, matr. 37399.

Sonima Angelo di Giovanni e di Fantoni Maria, nato a Demodossola il 12 gennaio 1922, marò, matr. 67380.

Vitiani Angelo di Ademaro e di Lanini Maria, nato a Firenze il 15 marzo 1922, elettricista, matr. 82064.

Moretti Gino di Giuseppe e di Rossi Tersina, nato a Todi (Perugia) il 1º marzo 1922, cannoniere A., matr. 90163.

Tanne Angelo di Giovanni e fu Piscopelli Lorena, nato a Melissano (Lecce) il 19 marzo 1926, elettricista, matr. 72075.

Ferrari Virgilio di Batista e di Valliani Isabella, nato a Castellano (Crawmona) il 19 marzo 1923, M. N., matr. 11349.

Lodi Renzo di Domenico e di Volpuri Emma, nato a Porto S. Giorgio il 29 aprile 1923, M. N., matr. 702.

Loffredo Guido di Giuseppe e di Poesani Teresa, nato a Isola del Liri (Frosinone) il 2 gennaio 1930, silurista, matr. 40235.

Ripoli Giovanni di Rocco e di Ciaramita Angela, nato a Tripoli il 13 marzo 1925, silurista, matr. 62549.

Naboni Giovanni di Alberto e di Ferrari Rosa, nato a Colombaro (Bergamo) il 11 giugno 1923, silurista, matr. 60109.

Pozzati Gaetano di Pietro e di Fantinelli Giovanna, nato a Concesio il 18 marzo 1924, M. N., matr. 42122. — (Determinazione del 30 aprile 1914).

Gatti Alvinolo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 25 ottobre 1907, tenente di vascello.

Daria Vittoria di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Salerno il 4 novembre 1918, tenente di vascello.

Brugna Enrico fu Giulio e fu Ronco Giuseppina, nato a La Maddalena il 16 novembre 1904, tenente di vascello.

Calzavara Francesco di Francesco e di Perez Carmela, nato a Portovenere (La Spezia) il 2 luglio 1906, tenente di vascello.

Russo Attilio fu Francesco e fu Starita Laura, nato a Sorrento il 22 maggio 1915, sottotenente di vascello.

Zing Sebastiano fu Vincenzo e fu Ficoni Margherita, nato a La Spezia il 26 dicembre 1892, capitano C.R.E.M. (s. m.).

Buongiorno Giuseppe di Vincenzo e di Celano Teresa, nato a Istria (Chieti) il 1º dicembre 1922, guardiamarina.

Garoni Giovanni di Carlo e di Giudizio Antonia, nato a Samsil (Vercelli) il 14 agosto 1914, capo R. T. di 2ª classe, matr. 32209.

Arco Giobatta di Cirillo Benvenuto e fu Martini Angela, nato a Rossano Veneto (Vicenza) il 27 dicembre 1912, capo torp. di 3ª classe, matr. 36234.

Mammarella Giuseppe di Vincenzo e di Montello Angela, nato a Termoli (Campobasso) il 23 dicembre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matr. 36338.

Tiraboschi Guerina fu Gerolamo e fu Eusebio Maddalena, nato a Martara (Davia) il 15 dicembre 1918, 2º capo cura, P. M., matr. 40567.

Bianchi Carlo fu Carlo e fu Pedrini Adele, nato a Milano il 13 febbraio 1913, 2º capo meccanico, matr. 22452.

Talaranno Arturo fu Raffaele e di Albano Maria, nato a Bernalda (Matera) il 21 luglio 1915, 2º capo meccanico, matr. 33876.

Rubich Damiano di Edoardo e di Bradac Rosina, nato a Silea di Mattered (Fiume) il 25 luglio 1912, 2º capo meccanico, matr. 15020.

Stabellini Bassano di Claudio e fu Tajana Ida, nato a Milano il 18 febbraio 1917, sergente R. T., matr. 49522.

Giustolanti Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matr. 47085.

Cornara Giuseppe di Domenico e di Cortona Secondina, nato a Camulera (Alessandria) il 30 dicembre 1905, sergente cannoniere S.D.T., matr. 57392.

Della Penna Luigi di Nicola e di Radice Isabella, nato a Milano il 26 giugno 1922, sergente meccanico, matr. 53336.

D'Antonia Salvatore di Giovanni e di Giustolanti Paola, nato a Ginevra (Lecce) il 22 giugno 1921, sottocapo R. T., matr. 51222.

Greco Sebastiano di Orazio e di Bonaria Costanza, nato a Lipari (Messina) il 22 ottobre 1920, sottocapocchiere, matr. 3658.

Martiniello Vincenzo di Pasquale e di Tiana Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 14 settembre 1922, sottocapo cannoniere arma, matr. 51358.

Scatellari Alberto di Vincenzo e di Cafferi Anna Maria, nato a Rio Marina (Livorno) il 7 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 16346.

Morini Primo di Eugenio e di Marchetti Margherita, nato a Gabicce (Pesaro) il 3 luglio 1920, sottocapocchiere, matr. 17224.

Marcenaro Davide fu Luigi e di Isopiro Santina, nato a Sestri Ponente (Genova) il 11 febbraio 1919, sottocapo silurista, matr. 87204.

Belfiore Concetto di Antonio e di Monaco Maria, nato a Catania il 23 ottobre 1929, carpentiere, matr. 3759.

Nato Giovanni di Giuseppe e di Carlo Letteria, nato a Messina il 20 giugno 1919, segretariato, matr. 91804.

D'Amico Giuseppe di Guglielmo e di Lambardo Garuola, nato a General Puerdon (Guammas Altes) il 27 gennaio 1922, sottocapo R. T., matr. 50737.

Donati Franco di Umberto e di Parenti Angiolina, nato a Nonsola (Modena) il 15 luglio 1921, sottocapo meccanico, matr. 53640.

Colombo Ottavio di Pietro e di Tappella Maria, nato a Borgaro di Busto (Varese) il 19 marzo 1920, fuochista O., matr. 61062.

Tastuto Pasquale di Domenico e di Lasorsa Maria, nato a Cossu-marzo (Bari) il 23 settembre 1918, sottocapo fuochista O., matr. 61062.

Rinaldi Stellario di Francesco e di Carlotto Covertito, nato a Messina il 7 gennaio 1921, mares. S. V., matr. 33667.

Gianni Luigi di Vittorio e di Brenora Savina, nato a Piacenza il 31 luglio 1920, fuochista M. A., matr. 66.

Mengozzi Walter di Mengozzi Eleonora, nato a Forio il 16 ottobre 1919, fuochista O., matr. 8717.

Zucchi Angelo di Evaristo e di Patinelli Elisa, nato a Savona il 28 agosto 1920, fuochista O., matr. 23059. — (Determinazione del 3 maggio 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GROOTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945.
Registrazione n. 1, f. 10 n. 267.

(230)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 501.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma.

N. 501. Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma, e viene concessa la autorizzazione al trasferimento, a favore della medesima, di immobili situati in Roma, del valore approssimativo dichiarato di L. 280.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e attualmente intestati a terzi.

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 502.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria).

N. 502. Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, l'Arcivescovo di Reggio Calabria viene autorizzato ad accettare in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Ca-

labria), la donazione disposta da Tomas Giuseppe fu Carmine, consistente nella chiesa della Madonna delle Grazie in Solano Inferiore di Bagnara e nell'annessa casa canonica, il tutto valutato L. 60.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 1° luglio 1942, integrato da postilla 18 novembre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria).

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 503.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 504.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del comune di Orta Nova (Foggia).

N. 504. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Carapelle del Comune di Orta Nova (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1945.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1945, n. 51.

Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PREMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, d'intesa coi Ministri per il Tesoro e per le Finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La concessione dei mutui per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è effettuata in base al decreto

interministeriale previsto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1914, n. 211, dagli Istituti di credito all'uopo designati.

Il decreto interministeriale, da pubblicarsi senza spesa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituisce, a tutti gli effetti, la deliberazione degli enti mutuatari.

L'Istituto mutuante, subito dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, provvede senz'altro alla stipulazione del contratto di mutuo, subordinando però la somministrazione del mutuo stesso al preventivo rilascio, da parte dell'ente mutuatario, o, in difetto, da parte dello Stato, della garanzia prevista dall'art. 1 lettera b) e dall'art. 2 del predetto decreto legislativo.

Nel caso di assoluta necessità, riconosciuta dalla Commissione centrale della finanza locale, l'Istituto mutuante potrà essere autorizzato, con il decreto interministeriale, di cui al primo comma del presente articolo, ad effettuare, appena stipulato il contratto di mutuo — ed in pendenza delle pratiche per la determinazione dei cespiti da costituire in garanzia, — la somministrazione di una somma non eccedente i due terzi dell'importo del mutuo stesso. In tal caso, l'operazione di mutuo sarà assistita dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, se e quando venga provveduto al rilascio della garanzia di cui all'art. 1 lettera b) del decreto legislativo 24 agosto 1914, n. 211.

Il saldo della somma mutuata sarà somministrato allorché sia stato provveduto a tale costituzione di garanzia o sia stata riconosciuta la impossibilità dell'ente mutuatario di costituirla, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto legislativo.

Art. 2.

In relazione alla garanzia prestata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1914, n. 211, lo Stato, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario e dietro semplice notifica dell'insolvenza da parte dell'Istituto mutuante, subentra negli obblighi assunti dall'ente stesso verso quest'ultimo.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Alle operazioni stesse non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1924, n. 383.

Art. 4.

Il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato è elevato, per le spese inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci degli enti locali, a lire dieci milioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

ROSINI — SOLERI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli, TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — FINE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1915, n. 52.

Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1914, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è prorogata sino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo il disposto del successivo art. 2 e fatta eccezione per quanto concerne i periodi minimi di permanenza nel grado.

Art. 2.

La compilazione delle schede individuali, di cui all'art. 48 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si effettua anche in tempo di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

ROSINI — DE CORTES — SOLERI

Visto, il Guardasigilli, TURISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 27. — FINE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 53.

Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un premio di arruolamento di L. 3000 lorde da conferire al personale volontario che abbia superato il corso O. (ordinario), di cui all'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

E', altresì, istituito un premio di rendimento di L. 2500 lorde da assegnare al personale volontario, a fine ferma complementare biennale, se trasferito in carriera.

Art. 2.

I premi di congedamento e di rendimento, di cui al primo comma dell'art. 12 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a L. 4500 ed a L. 2500 lorde.

Il premio di congedamento, di cui al quinto comma dell'art. 12 del su citato testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina è elevato a L. 6500 lorde.

Art. 3.

Il premio di arruolamento, di cui al precedente art. 1, non spetta ai militari che hanno già contratto arruolamento volontario nella Regia marina alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Detti militari, qualora al termine della ferma quinquennale e della ferma complementare biennale richiedano di essere posti in congedo, avranno diritto al premio di congedamento ed eventualmente a quello di rendimento previsti all'atto del loro arruolamento nella Regia marina.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto il Guardasigilli, TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 54.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1935, n. 1035, e collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio di armata Domenico Cavagnari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1935, n. 1035, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389;

Vista la legge 31 marzo 1925, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1930, n. 1681;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1935, n. 1035, convertito nella legge 30 giugno 1936, n. 2389.

L'ammiraglio di armata Cavagnari Domenico è pertanto, collocato in ausiliaria, con il trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1681.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli, TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 febbraio 1945, n. 55.

Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1195;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247;

Visto il decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, che detta norme per la prima compilazione delle liste elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali nei Comuni del Regno, in esecuzione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e delle relative norme di attuazione, sono assunte a carico dello Stato.

Ai componenti le Commissioni elettorali previste dal decreto del Ministero dell'Interno 24 ottobre 1944, è concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per l'Interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per la prima consultazione elettorale amministrativa sono assunte a carico dello Stato le spese relative alla fornitura degli stampati e delle urne.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLESI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 24. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 56.

Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, previsto dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è ulteriormente prorogato:

1) di trenta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso i Ministeri;

2) di sessanta giorni, per gli impiegati civili che prestano servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato diverse dai Ministeri;

3) di sessanta giorni, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato, che prestano servizio presso qualsiasi Amministrazione centrale dello Stato.

Art. 2.

In deroga all'art. 362 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli uffici provinciali del tesoro sono autorizzati a disporre d'ufficio, in attesa del ruolo di variazione, il pagamento delle competenze dovute agli impiegati, sospesi dall'ufficio ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI —
BROSSO — DE GASPERI — TUPINI
— PESENTI — SOLESI — CASATI
— DE COURTEN — GASPARIOTTO —
ARANCIO-REIZ — RUINI — GULLO
— CERAGONA — CREVOLLOTTO —
GRONCHI — SCOCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 57.
Estensione, per la durata della guerra, della indennità di rinnovamento corrodo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 944, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del C.R.E.M., modificato dal Regio decreto 22 giugno 1939, n. 1026;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La indennità di rinnovamento corredo prevista per il personale di leva e volontario della Regia marina dal R. decreto 24 aprile 1935, n. 767, e successive modificazioni, è estesa a decorrere dal 1° luglio 1944 e per la durata dell'attuale stato di guerra, ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE CORDERO — SOLARI

Visto il Guardasigilli, TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 28. — PERA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1945

Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione di intesa con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione assolve i propri compiti, oltre che con servizi speciali:

a) al centro, mediante la « Direzione generale dell'alimentazione », che si istituisce con il presente decreto;

b) alla periferia, per mezzo di Commissariati regionali dell'alimentazione di nuova istituzione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che sono trasferite alle dipendenze dell'Alto Commissariato stesso. Mentre le attribuzioni per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche, di cui all'art. 4 del R. decreto 1° novembre 1944, n. 1481, restano demandate all'Istituto cen-

trale di statistica, l'ufficio istituito ai sensi del predetto art. 4 passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con gestione autonoma ed assume la denominazione di « Ufficio controllo per il tesseraamento annonario », con il compito di vigilare sulla applicazione delle norme relative alla disciplina dei consumi.

Art. 2.

Ai servizi dell'Alto Commissariato dell'alimentazione si provvede:

a) con personale di ruolo del Ministero agricoltura e foreste ed eventualmente delle altre Amministrazioni statali che l'Alto Commissariato stesso ha facoltà di richiedere. Tale personale deve considerarsi nella posizione di comandato e la spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi è rimborsata a carico degli stanziamenti di bilancio per l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

b) con personale non di ruolo scelto fra estranei all'Amministrazione dello Stato esperto nei problemi dell'alimentazione nei limiti numerici e di classe di cui all'annessa tabella A. Tale personale è assunto esclusivamente per funzioni di carattere direttivo o fruiscie del trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado 5° al grado 8° rispettivamente per le quattro classi di cui all'annessa tabella A. Per persone particolarmente esperte, l'Alto Commissario d'intesa con il Ministro per il tesoro, potrà stabilire all'atto dell'assunzione un trattamento superiore a quello innanzi indicato.

Qualora, però, dipenda da aziende pubbliche o private, il personale stesso ha diritto a conservare il proprio rapporto d'impiego col relativo trattamento economico e di carriera, ma le competenze passano a carico dello Stato. Nei riguardi dei dipendenti da aziende private fruiscie, come tali di trattamento economico superiore per oltre L. 2000 mensili a quello risultante per la classe di assegnazione di cui al comma precedente, l'assunzione avrà luogo previo assenso del Ministero del tesoro;

c) con personale avventizio da assumere a termini del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria di cui all'annessa tabella B.

Per il personale di cui alle lettere b) e c) l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha facoltà di assumere elementi in eccedenza ai limiti stabiliti dalle annesse tabelle A e B per ciascuna classe o categoria, purché l'eccedenza stessa sia compensata da un corrispondente numero di vacanze nelle classi o categorie superiori.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dalla data che sarà per ognuna stabilita con provvedimento dell'Alto Commissario avranno autonomia amministrativa-contabile ognuna con proprio Collegio amministrativo, sottoposto a vigilanza e controllo dell'Alto Commissariato, e Collegio sindacale di cui farà parte di diritto un funzionario delle ragionerie d'Intendenza di finanza ed uno dell'Alto Commissariato.

Per dare attuazione al decentramento di cui al precedente comma i prefetti sono autorizzati a stabilire determinate percentuali o quote sui prezzi dei prodotti immessi al consumo nella provincia, al fine di far fronte alle necessità finanziarie delle Sezioni predette ed a

Communication

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APC 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

10 Feb 45

DE/3.11/CA

SUBJECT: Provincial EpurationTO: ROn Toscana, Abruzzi-Marche, Lazio-Umbria Regions
(scale REQ 4; PER 2)

5

1 From enquiries received, it is apparent that there is no clear conception of what is included in "Provincial" Epuration for which Regional and Provincial officers in AMG territory are responsible.

2 The procedure as to epuration is laid down in DL 159 as amended or added to by DL 257, 285, 420 all of 1944 and DL 2 of 1945, all of which have been extended to AMG territory. The officials and bodies appointed as laid down in these decrees are responsible for carrying out epuration in accordance with those laws and with the directives issued from time to time by the HC. But of these officials those working in AMG territory have a dual responsibility. Just as a Prefect or Questore is responsible to AMG for carrying out Italian law in his jurisdiction, so are epuration officers responsible to AMG for carrying out the law as to epuration.

3 It must be constantly borne in mind that Italian legislation sets up two forms of Epuration Commissions (a) Central (b) Provincial. The broad distinction as to who is epurable by a Central and who by a Provincial Commission is not always easy but the broad distinction is, that the cases of all Government servants (however low in grade and wherever employed) are decided centrally as are the cases of employees of all concerns of national, as opposed to only local, importance. The only persons whose cases are decided by a provincial commission (in the strict sense) are employees of concerns of purely local interest. It should be noted that the distinction rests upon the standing of the employing body and has nothing to do with the location of the place of employment or where the employee resides. In case of doubt the view of the responsible Italian official should be accepted.

4 It is the responsibility of AMG officers to see that the provincial commissions tackle the epuration of the purely local concerns. His first problem is, that in many cases the commissions do not yet exist. Where this is the case he will see that the investigatory spadework nevertheless goes on and that cases are prepared so that there shall be no delay or that score when the commission is appointed.

Director	
Dy/Director	<i>amf</i>
Chief, Telecoms	
Chief, Postal	
M. Q. Com. O.	
Asst. Chief Postal	
Censorship	
Chief Clerk	

F. H. DE PASQUALE

CROSS. REFS.	
FILE	B/Fwd.

Date *12/2/45.*

3819

- 2 -

- 5 The principal cause of the delay in appointing provincial commissions is the requirement that a judge shall sit on all commissions, nearly 150 commissions (mostly central) have already been appointed and so many magistrates have been withdrawn from normal work that the administration of justice is being interfered with, so a halt has had to be called. Nearly 100 more commissions are required to meet central and provincial requirements. It is hoped that the appointment of commissions will soon be resumed.
- 6 It should be noted that in addition to Provincial Commissions properly so called, Central Commissions have the power to sit in divisions which may sit provincially, (but still as part of the central machine). They have jurisdiction over one or more provinces for the purpose of dealing more conveniently with the operation of government departments which have in that area a large number of employees in scattered offices. This power is intended to exercise especially for the transportation, communication and education services. Where such divisions sit in AMG territory AMG is responsible for seeing that they do their jobs.
- 7 The HC is represented at the Provincial level by a Delegate who in addition to other duties is a liaison officer to keep the HC informed on local conditions. AMG officers can properly make representations to him as to the need for the appointment of commissions, the rate at which work is being done or the fact that certain persons have not been dealt with. The delegate is also responsible for supervising the work of the local commissions and for conducting local investigations. He stands to the work of operation in the same position as the Prefect does to the work of Local Government. So that his functions may be understood, a summary of the Instructions under which he works is attached. Close liaison should be maintained with him.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER :

J.R.C. pp.
 G.R. UPJOHN Brig
 VP CA Section,
 DCOS AC.

DISTRIBUTION (for information) :

RC Emilia Region
 RC Piemonte Region
 RC Liguria Region
 RC Lombardia Region
 RC Venezia Region
 DCCAO 15 Army Gp
 SCAO AMG 8 Army
 SCAO AMG 5 Army
 PRE

RC Sicilia Region
 RC Sardegna Region
 RC Southern Region
 CA Section
 Local Govt S/C
 Legal S/C
 Public Safety S/C
 Educ S/C
 Communications S/C

Econ Section
 Agric S/C
 Commerce S/C
 Finance S/C
 Public Works S/C
 Transp. S/C
 Air S/C
 Land Forces
 Naval S/C

Circular No. 1 of 7 Jan. 45 from the Assistant High Commissioner

PROVINCIAL SITUATION

1 The AG will be represented in all provinces by a Delegate responsible for conducting preliminary investigations and preparing cases for submission to curation commissions. The Delegate should, where possible, have his office in the Prefecture and work in close collaboration with the Prefect.

He will examine registers and lists of employees and the information available on to such employees with whom the responsible heads of all services are responsible for supplying him.

2 The evidence collected will

a) if it concerns persons punishable centrally, be submitted to the AG (unless there is a division of an appropriate central curation commission sitting provincially, then it will be sent to that commission).

b) if the evidence refers to persons punishable provincially it will be forwarded to the appropriate provincial commission; but if a provincial commission has not been established, it will be retained for transmission when the commission has been set up.

3 The Delegate may recommend suspension; if the Prefect does not agree he will inform the Delegate who will then refer the matter to the AG (in AG territory to the appropriate AG officer).

4 The Delegate shall be responsible for such degree of supervision over the work of commissions as may be necessary to prevent interference, pressure or favour. If any such is attempted it will be reported to the AG (in AG territory to the appropriate AG officer).

5 The Delegate will scrutinize decisions of Commissions sitting provincially and forward them to the AG with his comments. The period within which an appeal must be lodged will commence on the date on which the AG receives the decision concerned; but the Delegate will nevertheless give notice of appeal in all cases where he is of opinion that an appeal should be lodged, leaving the AG to withdraw the appeal if, in his opinion, it is not justified.

6 With the appointment of Delegates in the capitals of all provinces local curation may be said to have begun. If curation is to be effective it is necessary that the Delegate should be able to rely on the collaboration of the Prefects and Sindaco and on the assistance of the democratic parties and of the public. The Prefect will be responsible for replacing Sindaco whose cooperation in curation cannot be relied upon. (In AG territory it will be a good ground for asking AG to change a Sindaco).

7 It is intended that party and public cooperation shall be channelled through the local AGs. The public must become accustomed to the idea of public responsibility. It may be encouraged by means of meetings, articles in the press and public notices. All information received from the public must be signed. No attention will be paid to anonymous denunciations or intrigues.

8 Judging Commissions will be presided over by a magistrate and composed of persons who have little or no connection with the locality but local citizens who are respected locally because of their honesty and who can be relied upon for justice and impartiality and who are not corruptible by favours or bribes may be suggested. Delegates and Prefects of the community will forward the

3. The Commission has not been established, it will be retained for transmission when the Commission has been set up.

4. The Delegates may recommend suspension; if the Prefect does not agree he will inform the Delegates who will then refer the matter to the EO (in AGO territory to the appropriate AGO officer).

5. The Delegates shall be responsible for such degree of supervision over the work of the Commission as may be necessary to prevent interference, pressure or favour. If any such attempt is made it will be reported to the EO (in AGO territory to the appropriate AGO officer).

6. The Delegates will continue decisions of Commissions sitting provincially and forward them to the EO with his comments. The period within which an appeal must be lodged will depend on the date on which the EO receives the decision concerned; but the Delegates will nevertheless give notice of appeal in all cases where he is of opinion that an appeal should be lodged, leaving the EO to withdraw the appeal if, in his opinion, it is not justified.

7. With the appointment of Delegates in the capitals of all provinces local elections may be said to have begun. If election is to be effective it is necessary that the Delegates should be able to rely on the collaboration of the Prefects and Sindaco and on the assistance of the democratic parties and of the public. The Prefect will be responsible for replacing Sindaco whose cooperation in election cannot be relied upon. (In AGO territory it will be a good ground for asking AGO to change a Sindaco).

8. It is intended that party and public cooperation shall be channelled through the local AGOs. The public must become accustomed to the idea of public responsibility. It may be obtained by means of meetings, articles in the press and public notices. All information received from the public must be signed. No attention will be paid to anonymous denunciations or intrigue.

9. Judging Commissions will be exercised over by a magistrate and composed of persons who have little or no connection with the locality but local citizens who are esteemed locally because of their honesty and who can be relied upon for justice and impartiality and who are not corruptible by favours or bribes may be appointed. Delegates and Prefects of the community will forward names of any such persons they wish appointed to the EO.

10. The object of having Provincial Election Commissions appointed by the President of the Council of Ministers is to increase their prestige and authority. All previously appointed Provincial Commissions are dissolved but work already done will be examined and utilised if it complies with the law and the co-ordinating regulations.

11. The Delegates, though nominally the representative of the AGO for Election, will also supervise work for the other three branches of Sanctions against Fascism.

3018

DL 44 of 25 Feb 45DL 56 of 12 Mar 45RULES OF PROCEDUREADDITIONAL AND ADDING

The Italian versions of these decrees are the only authoritative texts. These versions are not a literal translation; their object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the Decrees.

Officers are referred to the Italian texts for all points of detail or matters of procedure or dispute.

DL 56

DL 44

Pay of Suspensees

Time limits

Appeals

Future Liberation

Pensions

2

1

Art 1

" 2-7

" 8

" 9

" 10-11

PAY OF SUSPENSEES

- 1 Employees suspended from office in accordance with the last para of Art 22 of DL 159 of 1944 shall in addition to their salary be paid the family or high cost of living allowance at present authorized as well as the temporary increase granted by DL 15/B of 1943 - as increased by DL 328 of 1944.

DL 44TIME LIMITS

- 2 Expiration proceedings before a Commission of first instance against any employee suspended from office before this decree came into force shall if the employee belongs to a central State Department be completed within four months and in all other cases within five months from the date on which the proceedings commenced as laid down by Art 25 of DL 285 of 1944.

But this provision shall not affect the time limits relating to officials of the first four grades which shall remain unchanged.

- 3 The time limit for the commencement of the operation proceeding against prisoners or internees, including those interned or imprisoned in Italy and against persons shown as missing and against persons resident outside the national territory, shall be three months commencing from the date of the cessation of hostilities or if such be earlier, from the day on which they resume service with the Department employing them; or, if they are employed outside the national territory, from the day on which they resume duty in such territory.

- 4 The time limit for the commencement of operation proceedings against civilian employees in military service shall be three months from the date of

3617

Pay of Suspects
Time Limits
Appeals
Future Liberation
Pensions

Art 1 2
" 2-7 1
" 8
" 9
" 10-11

DL 14

PAY OF SUSPECTS

- 1 Employees suspended from office in accordance with the last para of Art 22 of DL 159 of 1944 shall in addition to their salary be paid the family or high cost of living allowance at present authorized as well as the temporary increase granted by DL 16/3 of 1943 - as increased by DL 28 of 1944.

TIME LIMITS

- 2 Expiration proceedings before a Commission of first instance against any employee suspended from office before this decree came into force shall if the employee belongs to a central State Department be completed within four months and in all other cases within five months from the date on which the proceedings commenced as laid down by Art 25 of DL 28 of 1944.

But this provision shall not affect the time limits relating to officials of the first four grades which shall remain unchanged.

- 3 The time limit for the commencement of the expiration proceedings against prisoners or internees, including those interned or imprisoned in Italy and against persons shown as missing and against persons resident outside the national territory, shall be three months commencing from the date of the cessation of hostilities or if such be earlier, from the day on which they resume service with the Department employing them; or, if they are employed outside the national territory, from the day on which they resume duty in such territory.

- 4 The time limit for the commencement of expiration proceedings against civilian employees in military service shall be three months from the date of their discharge or being granted indefinite leave.

Expiration proceedings in progress against any person called or recalled to arms shall be suspended until such person is discharged or given indefinite leave.

- 5 For the purposes of the second para, of Art 25 of DL 159 of 1944, the expiration proceeding before any Commission of first instance shall be deemed to terminate when the decision is filed in the Secretariat of the said Commission.

- 6 The second paragraph of Art 1 of DL 257 of 1944 is amended to read as follows:
"In cases such as are referred to in the preceding paragraph, Commissions shall file their decisions in the Secretariat of their Commission within thirty days from the day on which the person was referred to trial; the period for lodging an appeal to the central Commission established by Art 20 of DL 159 of 1944 shall for the High Commissioner be ten and for the person concerned three days from the communication to them respectively of the said decision. The said appeals shall be dealt with by the Central Commission with absolute priority".

7 The time limit within which proceedings of first instance must be completed may, when the exceptional complexity of any case requires it, be extended by a maximum of thirty days.

The extension shall be granted on the request of the President of the Epuration Commission to the authority which was responsible for nominating the particular Commission concerned.

APPEALS

8 Whenever notice of any decision of a Commission of first instance is served outside the Province in which such Commission sits, the person concerned may in addition to the method of filing prescribed by Art 9 of DL 285 of 1944 file his appeal to the Central Commission at the Prefecture or at the office of the Sindaco of the Province or Comune in which the said notice was served on him or at the local CORE station.

Any appeal so filed shall be forwarded immediately to the Secretariat of the Commission of first instance for transmission to the Central Commission.

RETRIBUTION

9 The following paragraph shall be added to Art 26 of DL 285 of 1944.

"If the discovery of any such evidence results from the restoration of normal communications with any colony or institution, it may be ordered, in the manner directed by the preceding paragraph, that the period within which the person concerned may be referred to epuration shall commence from the day of the cessation of the state of war".

PENSIONS

10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while epuration proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against Fascism may within thirty days from receiving notice of any such order, request the appropriate Commission of first instance or the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.

In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.

11 The economic benefits granted to irremovable personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.

The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.

12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

DL 56

FILE LIMITS

1 The time limit for the initiation of epuration proceedings under para 1 of Art 25 of DL 159 of 1944 as extended by Art 6 of DL 2 of 1945 are further extended by

- (i) 30 days for civilian employees of any Ministry; 15 days
- (ii) 60 days for civilian employees of any central Department or State other

Commission of first instance for transmission to the Central Commission.

ARTICLE LXXIV

- 9 The following paragraph shall be added to Art 26 of DL 265 of 1944.
 "If the discovery of any such evidence results from the restoration of normal communications with any colony or division, it may be ordered, in the manner directed by the preceding paragraph, that the period within which the person concerned may be referred to expiation shall commence from the day of the cessation of the state of war".

PENSIONS

- 10 In the event of any retirement under Art 2 of DL 257 of 1944 being ordered while expiation proceedings are in progress, the High Commissioner for Sanctions against Persons may within thirty days from receiving notice of any such order, request the appropriate Commission of first instance or the Central Commission to continue the proceedings to decide whether the right to pension or to any increase of pension granted by Art 3 of the said decree shall be forfeited.
 In the absence of any such request (within the said time limit) or on an express refusal by the High Commissioner to make any such request the said proceeding shall cease and be of no effect.
- 11 The economic benefits granted to irremovable personnel by Art 3 of DL 257 of 1944 and Art 9 of DL 2 of 1945 shall as from the dates of their respective retirements be extended to regular Magistrates of Military Courts and to Councillors of the National Research Council retired under DL 257 of 1944.
 The time limit contained in the second paragraph of the aforesaid Art 9 shall commence from the day on which this decree comes into force.
- 12 The present decree shall come into force the day after its publication in the Official Gazette of the Kingdom (9 Mar 1945)

DL 56

THE LIMITS

- 1 The time limits for the initiation of expiation proceedings under para 1 of Art 25 of DL 159 of 1944 as extended by Art 6 of DL 2 of 1945 are further extended by
 (i) 30 days for civilian employees of any Ministry; — 15 days
 (ii) 60 days for civilian employees of any central Department of State other than a Ministry;
 (iii) 60 days for members of the armed forces employed in any central Department of State.

MAY

- 2 Notwithstanding Art 362 of RD 827 of 23 May 1924, provincial offices of the Treasury, while waiting for the proper changes to be made in the account books, may as a matter of course order the payment of any remuneration owing to employees suspended under the last paragraph of Art 22 of DL 159 of 1944.
- 3 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom (16 Mar 1945).

3816

THIS INFORMATION IS CLASSIFIED "TOP SECRET"

DIL 44 of 23 FEB 45

DIL 56 of 12 MAR 45

RULES OF PROCEDURE
ADDITIONAL AND AMENDING

RULES OF PROCEDURE

ADDITIONAL AND AMENDING

CL 500

22 Mar 45

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APG 394

CIVIL AFFAIRS SECTION

3 Feb 45

Ref DE/5.1/CA

SUBJECT : Defascism - DL 420 of 1944

TO : See Distribution

*appointment of receiver
of business of public importance*

(4)

- 1 Herewith is a copy of DL 420 of 1944 a decree enabling Receivers to be appointed to certain businesses in any of the circumstances mentioned in Art 1 thereof.
- 2 The expression "privately owned" in Art 1 is used as the antithesis of state owned and includes companies which we know as public companies: of such concerns two classes are within the decree, public utility undertakings and concerns of national as distinct from local importance.
- 3 It should be noted that Art 7 applies the decree to persons appointed as receivers before the decree came into force; that Art 10 applies the decree to concerns in which the state has a direct or indirect interest and that Art 11 applies the decree also to certain credit and other institutions.
- 4 A further point to be noted is that the decree deals also with defascising. First of all by the last para of Art 4 all personnel of these concerns are liable to be compulsorily removed by normal process under DL 139; but, the decree also, in effect, introduces a totally new method - namely self-liquidation. Under Art 1 a receiver may be appointed to any concern, which has a fascist management but the Receiver must be removed when the reason for the appointment ceases (Art 9) i.e. when the management is no longer fascist and the receiver can call a meeting to appoint new managers (Art 8). If therefore the company desires to resume control of its own affairs it has the remedy in its own hands.
- 5 The Italian Government has assured this Commission that reference to the "Government's opinion" in Art 9 does not have the same effect legally as a similar expression in English or US law would; but, on the contrary, if the Government's opinion is not in accord with the facts, there is an unjustified usurpation of power which can be corrected by the appropriate court. There is therefore an absolute right to removal of the Receiver where circumstances warrant. If however the Government is of opinion that there has been only a colourable replacement of the old management and that the allegedly new management is controlled from behind the scenes by the old fascist management then by refusing they can compel trial of the facts.
- 6 Lastly it should be noted that there is no deprivation of ownership only of authority. The Receiver will have to pay the profits over to those entitled absolute owners or shareholders. He is merely manager, under ministerial control, for the owners.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

1118-44-9845

2 The expression "privately owned" in Art 1 is used as the antithesis of state owned and includes companies which we know as public companies: of such concerns two classes are within the decree, public utility undertakings and concerns of national as distinct from local importance.

3 It should be noted that Art 7 applies the decree to persons appointed as receivers before the decree came into force; that Art 10 applies the decree to concerns in which the state has a direct or indirect interest and that Art 11 applies the decree also to certain credit and other institutions.

4 A further point to be noted is that the decree deals also with defascinating. First of all by the last para of Art 4 all personnel of these concerns are liable to be compulsorily removed by normal process under DL 159; but, the decree also, in effect, introduces a totally new method - namely self-expiration. Under Art 1 a receiver may be appointed to any concern, which has a fascist management but the Receiver must be removed when the reason for the appointment ceases (Art 9) i.e. when the management is no longer fascist and the receiver can call a meeting to appoint new managers (Art 8). If therefore the company desires to resume control of its own affairs it has the remedy in its own hands.

5 The Italian Government has assured this Commission that reference to the "Government's opinion" in Art 9 does not have the same effect legally as a similar expression in English or US law would; but, on the contrary, if the Government's opinion is not in accord with the facts, there is an unjustified usurpation of power which can be corrected by the appropriate court. There is therefore an absolute right to removal of the Receiver where circumstances warrant. If however the Government is of opinion that there has been only a colourable replacement of the old management and that the allegedly new management is controlled from behind the scenes by the old fascist management then by refusing they can compel trial of the facts.

6 Lastly it should be noted that there is no deprivation of ownership only of authority. The Receiver will have to pay the profits over to those entitled absolute owners or shareholders. He is merely manager, under ministerial control, for the owners.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

Handwritten signature 3615
G.R. URJOHN BRIS
VP CA Section
DCOS AC

DISTRIBUTION :-

Econ Sec S/C	{ 100 }
CA Sec S/C	{ 50 }
Comms S/C	{ 10 }

RHS

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
APO 394
Communications Sub-Commission
Tel: 469081 Ext: 333

In reply
refer to:

S.171. .CS

5th February, 1945

Subject : Defascism and Appointment of Receivers

To : All Telecommunications Officers

Inclosed for your information copy of Memo 3rd
February, 1945 from Civil Affairs Section and translation of
EAL 420. The decree deals mainly with appointment of receivers
but extends EAL 189 to private concerns mentioned in EAL 420.

J.L. WILKINSON
Colonel,
Director.

Distribution as above:

3613

File

APPOINTMENT OF RECEIVERS OF BUSINESSES OF PUBLIC IMPORTANCE

The Italian version of this decree is the only authoritative text. This version is not a literal translation; its object is to inform officers conversant with the provisions contained in the Decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or dispute.

Appointment of Receivers	Arts	1-3
Powers and Duties of Receivers	"	4-5
Appointment and Powers of Controllers	"	6
Application to other Receivers	"	7
Termination of Receivership	"	8-9
Concerns of state interest and Finance houses	"	10-12
Commencement	"	13

APPOINTMENT OF RECEIVERS

- 1 The government shall have the power to appoint a Commissioner (hereinafter called the Receiver) as Receiver and Manager of privately owned public utility undertaking or of concerns recognized as of national importance in any of the following events:
 - a) Should their continued operation be rendered impossible by the flight of their managers or owners.
 - b) Should they for whatever reason cease to do work of national importance.
 - c) Where, because of the fascist antecedents of the majority of their owners (including shareholders) or managers; or, because of past illegal and corrupt exploitation of the political situation, it is considered that the management cannot be trusted to operate in a reliable and competent manner.

The Receiver shall be selected from those whose suitability for the functions they will have to exercise may reasonably be inferred from their political and professional antecedents, and by their qualifications and experience.

The government if it thinks fit may appoint Joint Receivers or Assistant Receivers.
- 2 The aforesaid Receiver shall be appointed by decree of the President of the Council of Ministers, after consultation with the appropriate Ministry; the period for which the receivership shall last shall be stated in the said decree but shall in no case extend for more than six months after the cessation of the state of war.
- 3 The said decree shall be published in the Official Gazette and a copy thereof shall be deposited in the Chancery of the Tribunal in whose area the head office of the business is located. Where an unincorporated business owns real property, the Receiver shall cause the decree to be recorded in the appropriate land registry.

3 No Receiver shall be appointed to a business to which para (b) of Art 1

refers, unless the business concerned has first been served with a notice requiring it to show cause within a specified time and has not complied

Powers and Duties of Receivers 1-5
 Appointment and Powers of Controllers 6
 Application to Other Receivers 7
 Termination of Receivership 8-9
 Concerns of State Interest and Finance Houses 10-12
 Commencement 13

APPOINTMENT OF RECEIVERS

- 1 The government shall have the power to appoint a Commissioner (herein after called the Receiver) as Receiver and Manager of privately owned public utility undertaking or of concerns recognized as of national importance in any of the following events:
 - a) Should their continued operation be rendered impossible by the flight of their managers or owners.
 - b) Should they for whatever reason cease to do work of national importance.
 - c) Where, because of the fascist antecedents of the majority of their owners (including shareholders) or managers; or, because of past illegal and corrupt exploitation of the political situation, it is considered that the management cannot be trusted to operate in a reliable and competent manner.
- The Receiver shall be selected from those whose suitability for the functions they will have to exercise may reasonably be inferred from their political and professional antecedents, and by their qualifications and experience.
- The government may if it thinks fit may appoint Joint Receivers or Assistant Receivers.

- 2 The aforementioned Receiver shall be appointed by decree of the President of the Council of Ministers, after consultation with the appropriate Minister; the period for which the receivership shall last shall be stated in the said decree but shall in no case extend for more than six months after the cessation of the state of war.
- The said decree shall be published in the Official Gazette and a copy thereof shall be deposited in the Chancery of the Tribunal in whose area the head office of the business is located.
- Where an unincorporated business owns real property, the Receiver shall cause the decree to be recorded in the appropriate land registry.

- 3 No Receiver shall be appointed to a business to which part (b) of Art 1 refers, unless the business concerned has first been served with a notice requiring it to resume its activities within a specified time and has not complied with the same.

POWERS AND DUTIES OF RECEIVERS

- 4 A Receiver shall have full power to act for and manage the business and in the case of commercial undertakings shall have power to exercise all normal administrative functions. The provisions of Article 2836 et seq. of the Civil Code shall apply to the Receiverships.
- The acts of the Receiver shall be subject to the supervision of the Minister specified in the decree appointing him.
- Their acts shall continue to exercise their functions during the Receivership.
- The Minister charged with supervision of the Receivership may replace the whole or any part of such firm or units.

3817

The Receiver shall not, except with the consent of the Minister concerned on his being satisfied as to the necessity therefore, do any act outside the normal scope of management.

All members of the management and staff of businesses to which this decree applies shall be liable to censure. When such proceedings are to be taken, the provision of Part II of DL 159 of 1944, for sanctions against insidors, shall be applied by analogy.

5 The Receiver shall take possession of the assets of the business and an inventory thereof shall be made in the presence of the owner of the business or of his representative.

If the owner of the business or his representative shall not attend for that purpose, the inventory shall be made by a notary in the presence of two witnesses.

Should the owner and the Receiver not agree as to the property constituting the assets of the business, the matter shall be referred to the responsible Minister who shall decide the point in dispute; but, such decision shall, if the owner shall commence legal proceedings in a competent court, be subject to the decision of that court.

Before giving any such decision the Minister shall obtain the opinion of a Commission of the Presidency of the Council of Ministers composed of two Counsellors of State, of whom one, who shall preside, shall be a magistrate of not less than 5th grade and of two members, who shall be appointed respectively by the Minister of Public Works, and by the Minister of Industry, Commerce and Labour.

APPOINTMENT AND POWERS OF CONTROLLERS

6 Where it is considered desirable to control the execution of the activities of a business in which a notice has been served under Art 3 hereof and in less periodic cases under para (c) of Art 4 a Controller (instead of a Receiver) may be appointed in which case he shall be appointed in like manner to (a Receiver under) Art 2.

A Controller shall be entitled to exercise the usual powers of management, to inspect the books, records and correspondence, and to undertake any investigation he may wish.

The Controller shall be subject to the supervision of the Minister specified in the decree appointing him.

The said decree shall be published in the Official Gazette and a copy thereof shall be deposited in the Chancery of the Tribunal in whose area the Head Office of the business is located.

The first paragraph of Art 2 shall apply to the duration of the controllership.

APPLICATION TO OTHER RECEIVERS

7 The provisions as to the powers of a Receiver and of his supervision which are contained in this decree shall apply to a Receiver appointed before this decree came into force if the business engaged by him is of a class to which Art 1 would apply.

The President of the Council of Ministers shall by decree appoint the Minister under whose supervision, in accordance with the preceding articles, the Receiver shall be placed.

If the owner of the business or his representative shall not attend for that purpose, the inventory shall be made by a notary in the presence of two witnesses.

Should the owner and the Receiver not agree as to the property constituting the assets of the business, the matter shall be referred to the responsible Minister who shall decide the point in dispute; but, such decision shall, if the owner shall commence legal proceedings in a competent court, be subject to the decision of that court.

Before giving any such decision the Minister shall obtain the opinion of a Commission of the Presidency of the Council of Ministers composed of two Counsellors of State, of whom one, who shall provide, shall be a magistrate of not less than 5th grade and of two members, who shall be appointed respectively by the Minister of Public Works, and by the Minister of Industry, Commerce and Labour.

APPOINTMENT AND POWERS OF CONTROLLERS

6 Where it is considered desirable to control the execution of the activities of a business in which a notice has been served under Art. 3 heretofore and in less serious cases under para (c) of Art. 1 a Controller (instead of a Receiver) may be appointed in which case he shall be appointed in like manner to (a Receiver under Art. 2.

1. Controller shall be entitled to exercise the usual powers of management, to inspect the books, records and correspondence, and to undertake any investigation he may wish.

The Controller shall be subject to the supervision of the Minister specified in the decree appointing him.

The said decree shall be published in the Official Gazette and a copy thereof shall be deposited in the Chancery of the Tribunal in whose area the Head Office of the business is located.

The first paragraph of Art. 2 shall apply to the duration of the controllership.

APPLICATION TO OTHER RECEIVERS

7 The provisions as to the powers of a Receiver and of his supervision which are contained in this decree shall apply to a Receiver appointed before this decree came into force if the business managed by him is of a class to which Art. 1 would apply.

The President of the Council of Ministers shall by decree appoint the Minister under whose supervision, in accordance with the preceding articles, the Receiver shall be placed.

TERMINATION OF RECEIVERSHIP

8 In the case of all companies whose responsibilities are limited whether by shares or otherwise which are within the provisions of para 3 of Art. 1 the managers may ask the Receiver to call a meeting to appoint new managers under the provisions of Art. 2367 of the Civil Code.

Managers whose appointments have been terminated hereunder shall not be entitled to any indemnity under Art. 2385 of the Civil Code.

The new managers shall not take up their appointments until after the appointment of the Receiver has been revoked as provided in the following article.

9 Where the Government is of opinion that the conditions which justified the appointment of a Receiver or Controller no longer exist, the said appointments shall be terminated even though the term fixed for the duration of the appointments under Art. 2 or 6 has not expired.

The revocation shall be made on a written course, or may be made on the application of the owner or manager of the business concerned.

COMMITTEE OF STATE INTEREST AND FINANCE ISSUES

- 10 A Receiver may be appointed to companies or undertakings, in which the State is a shareholder or has a special interest; or to which the State has a substantial financial interest or has guaranteed the performance of their obligations whether to third parties or to the shareholders; or which hold concessions of state property; when any of the conditions mentioned in Art 1 are fulfilled or when the interests of the State are in jeopardy.

In any such cases, the Receiver shall be appointed jointly by the Minister charged with the care of the particular State interest or who has authorized the loan, given the guarantee, or granted the concession; and the Minister responsible for the care of the public interests in connection with the type of activity with which the company is concerned.

With the exception of the provisions of the preceding paragraph, the provisions herein provisionally contained as to the appointment and removal of Receivers, as to their managerial powers and as to the calling of shareholders meetings to appoint new managers shall apply.

- 11 Receivers of credit institutions or of institutes subject to control under DL 375 of 1936 or amendments thereof who have been appointed under DL 222 of 1944 shall be subject to the provisions herein contained as to management by a Receiver.

The provisions of Arts 8 and 9 hereof shall also apply to the businesses and institutes mentioned in the first paragraph hereof.

- 12 In the cases referred to in Arts 10 and 11, Controllers with the powers and functions conferred by Art 6 may be appointed (instead of Receivers). The appointment of such Controllers shall be made by the Minister empowered to appoint a Receiver.

COMMENCEMENT

- 13 This Decree shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette (13 Jan 45).

All concerned are hereby ordered to respect the same and to see that it is obeyed to the State law.

With the exception of the provisions of the preceding paragraph, the provisions herein previously contained as to the appointment and removal of Receivers, as to their managerial powers and as to the calling of shareholders meetings to appoint new managers shall apply.

- 11 Receivers of credit institutions or of institutions subject to central under EL 375 of 1936 or amendments thereof who have been appointed under DL 222 of 1924 shall be subject to the provisions herein contained as to management by a Receiver.

The provisions of Arts 8 and 9 hereof shall also apply to the businesses and institutes mentioned in the first paragraph hereof.

- 12 In the cases referred to in Arts 10 and 11, Controllers with the powers and functions conferred by Art 6 may be appointed (instead of Receivers). The appointment of such Controllers shall be made by the Minister empowered to appoint a Receiver.

COMMENCEMENT

- 13 This Series shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette (18 Jan 45).

All concerned are hereby ordered to respect the same and to see that it is obeyed as a State law.

3612

100-120-19-100-14

COMMITTEE OF MEMBERS
OF
THE
FEDERAL RESERVE

DEPARTMENT OF COMMERCE
OF
BUSINESS
OF
PUBLIC INFORMATION

27 Jan 45

CL Sec

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

ASST. DIR.
CIVIL AFFAIRS SECTION.

Ref: DF/3.32/04

SUBJECT: Defection - GA 35

TO: Sec Distribution

1 Feb 45

(3)

Attached are summaries of three directives which the IC for Defection has issued on the subject of defection which are issued for the information of the IC for Defection and provided to the IC for Defection so that they can insure that the IC for Defection, for which they are responsible in all territory, proceeds along the correct lines.)

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

G.B. URBAN Brig
VP CA Section
DOCS 40

DISTRIBUTION :-

IC Toscana Region
IC Lazio Region
IC Abruzzi-Marche Region
IC

CA Section

Recn Section

Polit Section

Secy of Distribution

Regime 4 (incl Heads of Division); provinces 2; Sub Centers 2.

Public Safety S/C
Local Govt S/C
Legal S/C
Census S/C
Public Works S/C
Finance S/C
Agriculture S/C

Air S/C
Army S/C
Naval S/C
Communications S/C
Transportation S/C
Educ S/C

Copies for info: IC Southern Region
IC Sicilia Region
IC Sardegna Region

Director
D/Director
Chief Telecom
Chief Postal
M U Ume O
Asst Chief Postal
Censorship

CROSS.
REFS.
FILE

3611

attached are summaries of these directives which the IC for Information has
 been asked to submit to the IC for Information which are issued for the information of
 the IC for Information and Sub-Committees so that they can insure that
 they are for which they are responsible in the territory, proceeds along the
 correct lines.)

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

G.R. URECHIN D-13
 VP CA Section
 EGGS AC

DISTRIBUTION :-

IC Tuscany Region
 IC Lazio Region
 IC Abruzzo-Marche Region
 IC Sicily
 IC Sardinia
 IC Basilicata
 IC Calabria
 IC Campania
 IC Puglia
 IC Basilicata
 IC Calabria
 IC Campania
 IC Puglia

Public Safety S/C
 Local Govt S/C
 Legal S/C
 Commerce S/C
 Public Works S/C
 Finance S/C
 Agriculture S/C

Air S/C
 Army S/C
 Naval S/C
 Communications S/C
 Transportation S/C
 Educ S/C

IC Basilicata
 IC Calabria
 IC Campania
 IC Puglia

Provinces 2; Sub-Committee 2.

Copies for info : IC Southern Region
 IC Sicily Region
 IC Sardinia Region

Director	
D/Director	
Chief Telecom	
Chief Postal	
M U Camp O.	
Asst Chief Postal	
Membership	
Chief Clerk	

CROSS REFS.	
FILE	B/Fwd.
D/72	

Date 2/2/45

3611

"APPENDIX 1" to DE/5.12/CA of 1 Feb 15

Circular 1 of 20 Aug. from the HC to 1. Ministers
2. Members of Judging Commissions

Explains and expounds difficulties and apparent inconsistencies in the text of IL 159. References commencing 4 are to Articles of IL 159 those beginning 5 are to the corresponding Sections of CO 15.

1 4. 12 (2) and 4. 15 - 5 2(a). Two degrees of improper preferment are recognised. The first includes the more gross cases of favouritism, where the preference is personal and with no shadow of justification, and the second where there may be colourable justification and there is a preference rather because of membership of a group than of the individual as such.

2 4. 13-5 2(a) is intended to cover every form of bias incompetence and corruption and several examples are given.

3 4. 14-5 2(a) is intended to apply to those who were in fact "esquadrists", "entomurists" etc, and not to those who merely held titles were awarded as honorary distinctions because they were notable abolitionists, sculptors, etc; but if an honorary title was conferred, this exception does not apply. Nor is the article intended to apply to persons who were transferred to the Militia "en bloc" because the unit to which they belonged was so transferred, except where the transfer was in accord with a request made by them.

4 4. 16-5 3(b) The expression "reluctant" is defined as having accomplished something particularly notable and useful. The test is suggested of whether the person is of an honest type, who has done what he did in good faith and is sincere in his beliefs and not a more time-server who will serve whoever may have a present advantage.

4. 17-5 2(a) is sounded against accepting too easily the claims of self styled "patriots" and of being too easily satisfied by claims that acts of little true importance should excuse persons from punishment for a long fascist past. A similar caution is sounded against accepting too readily the excuses of unscrupulous persons.

5 4. 17-5 2(a) does not deal with collaboration with the Germans, that can only be dealt with under art 5; but if such collaboration imports also collaboration with the Republican Government, art 17 will apply.

Collaboration does not include such cases as a civil servant continuing at his post and carrying on with his job, the continuation of administration is a necessity of modern life. If universal citizenship had been intended, a simple clause dismissing all civil servants would have sufficed. Collaborators are those who have actively assisted the Republican Government, e.g. by the transfer of persons or property to the north or by propaganda.

The pledging of allegiance refers to the oath of fidelity and loyalty.

Three grades of extenuating circumstances are recognised.

2) actual imprisonment, violence etc so that it might be fairly assumed that there was coercion and the man not a free agent. In such cases no punishment at all should be awarded, the fascist is proved, but the coercion is not.

3610

1. 1. 12 (2) and 1. 15 - 6 2(b). Two degrees of improper preference are recognized. The first includes the more gross cases of favoritism, where the preference is personal and with no shadow of justification, and the second where there may be colorable justification and there is a preference rather because of membership of a group than of the individual as such.
2. 1. 13-5 2(c) is intended to cover every form of bias incompetence and corruption and several examples are given.
3. 1. 14-5 2(d) is intended to apply to those who were in fact "equestrian", "equestrian" etc, and not to those whose titles were awarded as honorary distinctions because they were noble, aristocratic, sculptors, etc; but if an honorary title was solicited, this exemption does not apply. Nor is the article intended to apply to persons who were transferred to the Militia "en bloc" because the unit to which they belonged was so transferred, except where the transfer was in accord with a request made by them.
4. 1. 16-6 3(b) The expression "distinguished" is defined as having accomplished something particularly notable and useful. The test is suggested of whether the man is of an honest type, who has none that he did in good faith and is sincere in his beliefs and not a mere show-offer who will serve however may have a present advantage.
5. 1. 17-5 2(a) does not deal with collaboration with the German, that can only be dealt with under art 5; but if such collaboration imports also collaboration with the Republican Government, art 17 will apply.
Collaboration does not include such cases as a civil servant remaining at his post and carrying on with his job; the continuation of administration is a necessity of modern life. If universal dismissal had been intended, a simple clause dismissing all civil servants would have sufficed. Collaborators are those who have actively assisted the Republican Government, e.g. by the transfer of persons or property to the north or by propaganda.
The placing of illegionnaires refers to the oath of fidelity and loyalty.
Three grades of extenuating circumstances are recognized.
a) actual imprisonment, violence etc so that it might be fairly assumed that there was coercion and the man not a free agent. In such cases no punishment at all should be awarded as he is a victim is proved, but the contrary;
b) actual threats of arrest, reprisals or other coercive measures. The degree of excuse would vary according to the seriousness of the threat both as to the type of danger threatened and the reasonableness of the fear that the threat would actually be carried out;
c) threats merely of dismissal, in which case the degree of excuse would vary with the degree of want in which the employee and his family might find themselves. Here follows a large number of paragraphs dealing with details of administration. They refer to arts 18-22 of IL 159 and are of no interest to MAG commissions.

3610

APPENDIX II to DF/3.32/C. of 1 Feb 45

Circular No 2 of 8 Sep. From the HC to 1. Ministers
2. Members of Judging Commissions

While the first circular dealt with the letter of the law, this deals more with its spirit. The general intention is to remove prominent fascists quickly (so that those left may again feel secure in their posts and the purged officers may commence to reconstruct on a stable foundation) and at the same time to cause as little bitterness as possible.

1 The law is political; undue severity will be harmful; the spirit should prevail over the letter. The aim is not to punish (punishment is dealt with by Part I of DL 159) but to remove the corrupt and to re-build an honest serious and diligent service. The expression "unworthy to serve the state" occurs more than once and is the tact to be applied.

2 The persons to be removed are those who are corrupt and intolerant. Two classes are distinguished, those who regard an office as a means of enrichment and who buy and sell (whether or not for money) favours and take improper profits or other advantages and corrupt and bribe. The second class are those who have been intolerant or repressive or violent, those who have shown extreme partisanship and have coerced or curbed the liberty of others. Persons of both such classes should be removed even though their fascism is not obvious.

3 Other cases should be treated more tolerantly; the object is to set up a clean and honest administration. The argument that all fascists are tainted and should be removed is not accepted. Those who were conscientious and honest are still such and may be worthy of retention. A converted fascist need not necessarily be removed if the conversion is honest and not pretended.

4 The types of ex-fascists to be leniently dealt with are discussed. Squadristi, Intemisti etc who are still of low grade. A man who joined the party in its early days and is still of low grade cannot have been a very ardent fascist. Cases of persons in receipt of small salaries should be carefully considered especially where dismissal will condemn them and their families to complete destitution. It is considered better that a few undesirable should escape their deserts rather than many should suffer more than is deserved. The ex-fascist is not to be removed merely as such, but only if took part in the corruptness of the fascist regime.

5 A further test is the conduct of the individual after the 8 Sep 43. Those who then voluntarily associated themselves with and assisted the Republican Govt must be dismissed, but those who only did so under direct pressure or because of the economic necessity of retaining their appointments, may be awarded lesser punishment.

6 Suspension prior to trial shall not influence the hearing; suspensions are frequently ordered on evidence available at the time, which may later prove false or capable of explanation. Cases of persons suspended should be given priority of hearing.

7 The HC will not hesitate to suggest in suitable cases that no punishment is deserved and will just as readily appeal against decisions of Jurisdiction Commissions which do not observe, to the prejudice of the accused, the spirit of the above instructions.

8 Commissions are urged to work expeditiously to reduce as quickly as possible

prevail over the latter. The aim is not to punish (enrichment is dealt with by Part I of DL 199) but to remove the corrupt and to re-build an honest serious and diligent service. The expression "unworthy to serve the state" occurs more than once and is the test to be applied.

The persons to be removed are those who are corrupt and intolerant. Two classes are distinguished, those who regard an office as a means of enrichment and who buy and sell (another or not for money) favours and take improper profits or other advantages and corrupt and bribe. The second class are those who have been intolerant or repressive or violent, those who have shown extreme partisanship and have coerced or curbed the liberty of others. Persons of both such classes should be removed even though their fascism is not obvious.

Other cases should be treated more tolerantly; the object is to set up a clean and honest administration. The argument that all fascists are tainted and should be removed is not accepted. Those who were unconscious and honest are still such and may be worthy of retention. A converted fascist need not necessarily be removed if the conversion is honest and not pretended.

The types of ex-fascists to be leniently dealt with are disowned, squadrista, anticamorra etc who are still of low grade. A man who joined the party in its early days and is still of low grade cannot have been a very ardent fascist. Cases of persons in receipt of small salaries should be carefully considered especially where dismissal will condemn them and their families to complete destitution. It is considered better that a few undisciplined should escape their deserts rather than many should suffer more than is deserved. The ex-fascist is not to be removed merely as such, but only if took part in the corruptness of the fascist regime.

A further test is the conduct of the individual after the 8 Sep 43. Those who then voluntarily renounced themselves with and assisted the Republican Govt must be dismissed, but those who only did so under direct pressure or because of the economic necessity of retaining their appointments, may be awarded lesser punishment.

Suspension prior to trial shall not influence the hearings; suspensions are frequently ordered on evidence available at the time, which may later prove false or capable of explanation. Cases of persons suspended should be given priority of hearing.

The HC will not hesitate to suggest in suitable cases that no punishment is deserved and will just as readily appeal against decisions of Expiration Commissions which do not observe, to the prejudice of the accused, the spirit of the above instructions.

Commissions are urged to work expeditiously to reduce as quickly as possible that unsettled period when people do not know what fate awaits them and appointments must staff they will be retaining. While they should temper justice with mercy, by an exercise of sound judicial and political understanding they will resist in the rebirth of their Country.

"APPENDIX I" to IV/3.22/33 of 1 Feb 45

Circular No 3 of 26 Oct. From the 1st to Members of Judicial Commissions.
(This was originally circulated as No 4 of 24 Oct.)

1. Disciplinary sanctions of lesser importance include deprivation of pension and loss of rank or seniority; but, they should not be imposed without regard to the effect they will have. The intention is to build up the service. It will generally be inadvisable to order the reduction of allowances and salaries. This but figures varies economic conditions and or cause discontent and does not consist to "discipline" the service. For the same reason a temporary suspension is undesirable and delays the service from returning to work. (Suspension should only be ordered when ultimate dismissal appears probable).
2. Censure is generally the most appropriate lesser sanction.
In many cases the penalty may be the only source of income. It is impossible to create a desperate situation by ordering forfeiture of a pension; which else affects adversely those not guilty of the crime committed. Such decisions will not assist to restore the country. Deprivation of pension is justified in cases where there has been improper enrichment and in the more serious cases of collaboration with the Republican Govt. In other cases the economic result on the family must be considered. Where there are no other means it is generally inadvisable.
3. In considering cases of "constant policy for treason" 12(1) & 2(c) of 50 35 the place or manner in which the apology is made is not to be given weight whether it be in the Chamber of the Senate or in private conversation, whether by book or a writing never intended to be published. The offense consists of the course of conduct, not in one ill considered episode.
4. Collaboration 17-5 2(a) includes not only intentional and continued support or assistance of the Republican Govt, but also single acts which are of the order related to be of assistance to that Govt whether the assistance is material or is only intended to influence the attitudes or conduct of others towards it.
The office of abolition of the "offender" is therefore of importance in determining the degree of seriousness with which the offense should be regarded.
5. Claims under 16 & 17 - 55 2(c) and 8(b) that previous conduct should be excused or a less severe sanction applied, on the ground that persons who were apparently collaborating with the Republican Govt have in fact been sabotaging that effort, need particularly careful investigation not only as to the authenticity of the documents relied upon but also as to the antecedents and reliability of the persons making the statements. Many such documents purporting to be letters by individuals, partisan bodies and other associations have been shown to be false, worthless. The only body authorized to issue such statements is the Ministerial Committee and only documents issued by that body should be accepted as evidence.
6. Personnel removed from office by and are regarded as suspended, the hearing of their cases should be expedited (and they are entitled to ask that this should be done) so that it may quickly be decided whether they are to be dismissed or re-employed; many have already been out of work for a considerable time. Until such decision has been reached they shall receive (and from the date of actual suspension) salary without allowance on the basis as if they were suspended under Art 22 of IL 193 are entitled to receive.

7. A suspended official who is "disqualified" shall not be reinstated in his position until the time for appeal against the decision has expired. (In a territory on a suspended official who was suspended by a court will not unless the Governor has re-

3608

2 In any case the pension may be the only source of income. It is also possible to create a separate situation by creating forfeiture of a pension, which also affects severely those not guilty of the acts complained of. Such decisions will not assist to restore the country. Repatriation of pension is justified in cases where there has been improper enrichment and in the case of serious cases of collaboration with the Republican Govt. In other cases the economic result on the family must be considered, where there are no other means it is generally inevitable.

3 In considering cases of "consistent" policy for 1941-42 (e) of 30 the place or manner in which the apology is made is not to be given weight whether it be in the Chamber of the House, or in private conversation, whether by book or a writing never intended to be published. The offences consists of the course of conduct, not in one ill considered episode.

4 Collaboration 17-2 2(a) includes not only intentional and continued support or assistance of the Republican Govt, but also single acts which are or are alleged to be of assistance to that Govt. Whether the assistance is material or is only intended to influence the attitude or conduct of others towards it.

The offence or position of the "offender" is therefore of importance in determining the degree of seriousness with which the offence should be regarded.

5 Claims under 16 & 17 - 25 2(a) and 2(b) that previous conduct should be excused or a less severe sanction applied, on the ground that persons who were apparently collaborating with the Republican Govt have in fact been abetting that effort, need particularly careful investigation not only as to the authenticity of the documents relied upon but also as to the antecedents and reliability of the persons making the statements. Many such documents purporting to be made by individuals, partisan bodies and other associations have been shown to be quite worthless. The only body authorized to issue such statements is the Ministerial Committee and only documents issued by that body should be accepted in evidence.

6 Personnel removed from office by ... if are regarded as suspended, the wearing of their crosses should be expedited (as they are entitled to ask that this should be done) so that it may quickly be decided whether they are to be dismissed or re-employed; many have already been out of work for a considerable time. Until such decision has been reached they shall receive (and from the date of actual suspension) salary without allowances on the same scale as those suspended under Art 22 of IL 153 are entitled to receive.

7 .. suspended officer who is "acquitted" shall not be reinstated **3608** employment until the time for appeal against the decision has elapsed. (In 2.3 territory an "acquitted" officer who was suspended by 153 will not unless and approval be re-instated in the same appointment but if the approval is not forthcoming he may be employed in an equivalent job elsewhere).

All officers are warned against doing any act or saying anything which might prejudice the trial of any matter sub-judice. Any interference or attempted interference with a trial will be reported to the HQ.

Notes of a Meeting
of
Sub-Commission Representatives
on expiration
20 Jan 45

Commons He
 FILE
 DE FASCIST
 (2)

DE/3.10/CA

Attention was drawn to the new Decree No. 2 of 1945 which extended the time for the completion of proceedings of the first four grades to 29 Jan and for the initiation of proceedings in other cases of persons deportable centrally by one month to the 29 Feb 45 for those deportable provincially by three months to the 29 Apr.

Brig. UJONN stated that it did not seem likely that matters could be finished within the time limits in the new Decree and that further extensions might be needed.

Sub-Commissions should however make an effort, to get proceedings finished within these new time limits.

- 2 Brig. UJONN referred to SPOCCALHO's report on the whole six months and informed Sub-Commissions that the report was interesting and was available for perusal but was too long to make copies of.

PRB undertook to condense and issue it in the Weekly Bulletin. The report contains certain statistics which had been extracted and circulated for information so that Sub-Commissions could see that the High Commissioner acts of their respective Ministries. Sub-Commissions pointed out a number of inconsistencies compared to their returns. He also referred to the directives which had been sent by the H.C. to Spurling Commissions, which on the whole appeared excellent. A condensation was being prepared and would be circulated.

- 3 Sub-Commissions were informed that the new A/MC who had replaced SPOCCALHO was H.E. BRISCO and that an interview with him had taken place. A proposal which had been put forward by him was to set up sections of ministerial commissions to sit provincially particularly to deal with employees engaged in the transport, communications and educational services. To effect this it might be necessary to amend Article 25 of IL 159 so that time limits should run in all territory.

- 4 It was agreed that it was undesirable to put G3 35 into operation in any area to which IL 159 had been extended.

Objection should not be made to actions taken by the H.C. except in consultation with G. Section. Where opposition was proposed against a man who had done good work for the war effort, the appropriate action was to request that his right be taken into consideration under Article 16 of IL 159.

3607

- 5 Most Sub-Commissions had found that they could only get the information required by the fortnightly return from their Ministry and not from the Expiration Commission. The original instruction had been that Expiration Commissions should

provide the information. Sub-Commissions should not hesitate for the personnel branch of the ministry concerned to provide this information. A directive to this effect had been issued.

- 7 List "A", Executive Memorandum No 67 was under revision. It was noted that it contained no reference at all to senior personnel of services for which certain Sub-Commissions were responsible. Sub-Commissions should consider whether any appointments should be included. It was intended that the list should be exclusive and apply only to the senior appointments which it was essential should be non-Fascist. Any amendments proposed should be submitted within 5 days.

8 The following points by Sub-Commissions were raised:-

- The proposed re-employment by the Italian Government of persons suspended by 428. In some districts some persons had now been suspended for over a year and the Italian Government not desiring to re-employ them, and though it was considered desirable that such persons should appear before an agrarian commission before they were re-employed. This was a matter of high policy which would have to be decided at a higher level.
- Public Safety was instructed to see that its returns included figures as to the senior grades of SO SR officers. Prison personnel should be aggregated with the Min. of Justice's figures. Col WHITE to coordinate between Public Safety and Land Forces Sub-Commissions.
- It was suggested that a provincial commission was sitting in Naples and dealing with University professors contrary to the wishes of the Minister of Education. Education was instructed to make further enquiries.
- There was no objection to Finance sub-Commission continuing to handle the figures relating to Insurance Companies.
- A further supply of revised pro forms was required.

DISTRIBUTION: -

Va. Q. Sec
Educ S/C
Local Govt S/C
Legal S/C
Pub Ser S/C
File C.S

Econ Sec
Agri S/C
Commerce S/C
Finance S/C
Pub Works S/C
Transport S/C

Pol Sec
Air S/C
Army S/C
Naval S/C
Cons S/C
PMB

Director
D/Director
Chief Telecoms
Chief Postal
H Q. Comd O.
Asst. Chief Postal
Censorship
Chief Clerk

CROSS. REFS.	
FILE D.175	B/Fwd.

23/1/45.

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

ASO 394

CIVIL SERVICE COMMISSION

Ref 07/11/83

Subject: Referral - amendments to Decree No. 144, 145 - 277 - 285

TO : See Distribution

14 Jan 85

10

The enclosed draft is almost purely administrative; it effects certain minor amendments to the principal decrees, fills in certain gaps in the rules of procedure, none of which seem to be of any great importance except the extension of time.

All cases in time limits for the first four grades have been extended by 30 days to the end of January.

Art 6 extends the ordinary time limits by 3 months except for civil servants of the central government, in which case it is one month only.

Art 1 varies slightly the set up of the High Commission.

Art 2 varies slightly certain less important procedural orders.

Art 3 directs the method of appointment of the chairman of certain Commissions.

Art 4 provides for the removal of members in certain cases.

Art 5 provides for the Central Commission sitting in four divisions.

Art 6 extends the time limit for the consideration of proceedings under Art 149 by

3 months (except for civil servants of the central Govt, in which case the

extension is 1 month only).

Art 7 extends the time limit for completion of proceedings against the first four

grades by 30 days to 29 Jan.

Art 8 extends the time limit for completion of the first four grades by

30 days to 29 Jan.

Art 9 varies slightly Article 149 to provide for persons compulsorily retired.

Art 10 adds arrears of pay to them, subject to the advantages of being classed

as first class.

Art 11 varies the date from which the time limit in certain cases shall run.

Art 12 varies slightly the responsibility for preparing cases to go before provincial

commissions.

Art 13 requires those responsible for keeping professional registers to notify

provincial commissions if they have in their possession sufficient evidence

to justify proceedings.

Art 14 requires return of papers to the High Commission at the end of proceedings.

Art 15 date of commencement, day of publication: except Art 7 - 30 Dec.

BY ORDER OF THE CHIEF COMMISSIONER

[Signature]

C.R. URBANI Brig
VP of Section
ECOS 25

3606

DISTRIBUTION :

HC Regional Region

EC Civil Region

Commander S/C

Public Works S/C

- of the central government, in which case it is one month only.
- Art 4 varies slightly the set up of the High Commission.
 Art 5 varies slightly certain laws important to certain crimes.
 Art 6 directs the method of appointment of the members of certain commissions.
 Art 7 permits lesser punishment than dismissal in certain cases.
 Art 8 provides for the Central Commission sitting in four divisions.
 Art 9 extends the time limit for the commencement of proceedings under DL 419 by 3 months (except for civil servants of the central Govt, in which case the extension is 1 month only).
 Art 10 extends the time limit for conclusion of proceedings against the first four grades by 30 days to 29 Jan.
 Art 11 extends the time limit for compulsory retirement of the first four grades by 30 days to 29 Jan.
 Art 12 varies slightly details as to punishment of persons compulsorily retired.
 Art 13 adds arrested civil servants to those entitled to the advantages of being released as prisoners.
 Art 14 varies the date from which the time limits in certain cases shall run.
 Art 15 varies slightly the responsibility for bringing cases to go before provincial commissions.
 Art 16 requires them, responsible for keeping professional registers to notify suspension commissions if they have in their possession sufficient evidence to justify proceedings.
 Art 17 requires return of papers to the High Commission at the end of proceedings.
 Art 18 date of commencement, day of publication: except Art 7 - 30 Dec.

BY ORDER OF THE CHIEF COMMISSIONER

G.R. URSION BRIG
 V.P. C. Section
 DCOG AC

3606

DISTRIBUTION :

PC Toscana Region	PC Sicilia Region	Comando S/C
PC Emilia Region	PC Sardegna Region	Public Works S/C
PC Piemonte Region	PC Basilicata Region	Finance S/C
PC Liguria Region	PC Lazio Region	Legal S/C
PC Lombardia Region	PC Abruzzo-Marche Reg.	Air S/C
PC Venetia Region	Q. Section	Army S/C
SCAO S. Army	Legal Section	Naval S/C
SCAO S. Army	Public Section	Communications S/C
Public Section	Legal S/C	Transportation S/C
		Radio S/C

Scale of Distribution

Regione C (first part of division); Province 2; Sub-Comite 2.

Communications

Director	<i>mm</i>
D/Director	
Chief, Telecoms	
Chief, Postal	
N. Q. Com. O.	
Asst. Chief Postal	
Censorship	
Chief Clerk	

INTER-ALLIED COMMISSION
LFO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

*File
de fascism*

1
B

LF/5.13/2r

27 Jan 45

D.L.L. No 2 of January 4, 1945

SUBJECT : Defascism (Amendments to Isacco's Nos D.L. 192 - 257 - 285)

TO : See Distribution

Reference this office LF/5.13/2r of 14 Jan.

Please destroy the copy of LL 2 of 1945 sent under cover of this office LF/5.13/2r of 14 Jan and substitute the attached. The letter itself should however be retained.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER:

[Signature]

G.F. VIGNON Brig.
V. 2. Section
1035 AC

DISTRIBUTION:-

AC Toscana Region
AC Emilia Region
AC Piemonte Region
AC Liguria Region
AC Lombardia Region
AC Venezia Region
S.O. and Army
S.O. and Army
P.B.
Public Safety S/C

AC Sicilia Region
AC Sardegna Region
AC Southern Region
AC Lazio Region
AC Abruzzi-Marche Reg.
C. Section
Economic Section
Political Section
Local Govt S/C
Legal S/C

Commerce S/C
Public Works S/C
Finance S/C
Agriculture S/C
Air S/C
Army S/C
Naval S/C
Communications S/C
Transportation S/C
Education S/C

3605

DISPATCH

Decrees amending Decrees Nos DL 159, 257 & 285

The Italian version of this decree is the only authoritative text. The version herein is not a literal translation; its object is to inform officers conveniently of the provisions contained in the Decree.

Officers are referred to the Italian text for all points of detail or matters of procedure or details.

Amendments to DL 159	Arts 1-7 & 14
Amendments to DL 257	" 6-11
Amendments to DL 285	" 12-14
Commencement	" 15

AMENDMENTS TO DL 159

- 1 Art 40 of DL 159 of 27 July 1944 shall be replaced by the following:-
"to provide for the operation of this decree a High Commissioner for sanctions against fascism is hereby created.
The High Commissioner shall be appointed by resolution of the Council of Ministers; while so employed he shall run as a judicial magistrate of the first grade. He shall be assisted by an Assistant Commissioner and by a Deputy Assistant Commissioner in each of the four branches of his jurisdiction.
Whenever the office of the High Commissioner shall be vacant or he shall be absent or unable to carry out his duties the said functions shall be exercised by a board consisting of the four Assistant High Commissioners under the presidency of the President of the Council of Ministers.
The Assistant High Commissioner and the Deputy Assistant High Commissioner shall be appointed by the President of the Council of Ministers; while so employed they shall run respectively as magistrates of the third and fourth grades.
Sufficient magistrates and officials are requested by name shall be assigned to the office of the High Commissioner and judicial police including Carabinieri, Public Security, Officers and Finance Guards shall be placed at his disposal.
The Secretariat shall be under the control of a Secretary General and persons not belonging to the Civil Service may be employed therein.
The High Commissioner and his subordinate officers may call upon the judicial police for assistance and the latter will carry out their orders".

- 2 The first para of Art 3 of DL 159 of 27 Jul 44 shall be replaced by the following:-
"Any person who for fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or temporarily disqualification from holding public office or to loss of political rights for a period of not more than 10 years.
Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by decree of the President of the Council of Ministers".

the Provincial Commissions referred to

AMENDMENTS TO DL 159

- 1 Art 40 of DL 159 of 27 July 1944 shall be replaced by the following:-
 "To provide for the operation of this decree a High Commission for sanctions against fascism is hereby created.
 The High Commissioner shall be appointed by resolution of the Council of Ministers; while so employed he shall rank as a judicial magistrate of the first grade. He shall be assisted by an Assistant Commissioner and by a Deputy Assistant Commissioner in each of the four branches of his jurisdiction.
 Whenever the offices of the High Commissioner shall be vacant or he shall be absent or unable to carry out his duties the said functions shall be exercised by a Board consisting of the four Assistant High Commissioners under the presidency of the President of the Council of Ministers.
 The Assistant High Commissioner and the Deputy Assistant High Commissioner shall be appointed by the President of the Council of Ministers; while so employed they shall rank respectively as magistrates of the third and fourth grades.
 Sufficient magistrates and officials as requested by name shall be assigned to the office of the High Commissioner and judicial police including Carabinieri, Public Security, Officers and Finance Guards shall be placed at his disposal. The Secretariat shall be under the control of a Secretary General and persons not belonging to the Civil Service may be employed therein.
 The High Commissioner and his subordinate officers may call upon the judicial police for assistance and the latter will carry out their orders".
- 2 The first para of Art 3 of DL 159 of 27 Jul 44 shall be replaced by the following:-
 "Any person who for fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or temporarily disqualification from holding public office or to loss of political rights for a period of not more than 10 years.
 Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by decree of the President of the Council of Ministers".
- 3 Magistrates directed to provide over the Provincial Commissions referred to in Art 6 of DL 159 of 27 July 1944 shall be appointed by the President of the Council of Ministers after consultation with the Minister of Pardon and Justice and the High Commissioner for Sanctions against Fascism.
- 4 The following paragraph shall be added to Art 14 of DL 159 of 27 Jul 44:-
 "Under disciplinary penalties may also be awarded to fascist apologists under Art 12 (1) when the offence has not been sufficiently serious to render the guilty person unworthy of serving the State".
- 5 The Central Commission referred to in Art 20 of DL 159 of 27 Jul 44 shall consist of four divisions, each of which shall consist of a Divisional President, two retired or serving judicial or administrative magistrates, two officials of the Central Administration and two members designated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.
 The President of the Central Commission shall provide for the allocation of work among the various divisions and may preside over the meetings of any of them.

AMENDMENTS TO DL 257

- 6 Without prejudice to the continued application of the first paragraph of Art 1 of DIL 257 of 11 Oct 44, the time limit contained in the first paragraph of Art 20 of DIL 159 of 27 July 1944 shall be extended by three months for the territories restored to Italian Administration prior to the date of this decree. But in the case of officials of the State Central Administration the extension shall be for one month only.
 - 7 The time limit laid down by the last part of Art 1 of DIL 27 of 11 Oct 44 for announcing decisions of the Epurative Commission may be extended to 60 days.
 - 8 The time limit laid down by the 2nd part of Art 2 of DIL 257 of 11 Oct 44 is extended to 90 days.
 - 9 The personnel referred to by the last part of Art 3 of DIL 257 of 11 Oct 44, say in lieu of the servants or assimilable service under the 1st para of Art 3, request the application of the law of 23 May 1940 No 587, according to the last part of the said article.
Any such request must be made within 15 days from the commencement of the decree of retirement.
 - 10 The advantages of an irrevocable status granted by Art 3 of DIL 257 of 11 Oct 44 and by Art 9 of the present decree shall be applied also to retired State attorneys in accordance with the afore-mentioned decree No 257.
 - 11 Where a case was referred to any Epurative Commission prior to DIL 257 coming into effect the time limit for the emanating of the finding under the 2nd para of Art 1 of DIL 257 of 11 Oct 44, shall run from the date the decree came into force.
- AMENDMENTS TO DL 285
- 12 Art 17 of DIL 285 of 27 Oct 44 shall be modified to read as follows:-
"In every province the Prefect, together with three delegates of the High Commissioner for mutations against fascism, shall be responsible for preparing for trial the cases against employees which are to be referred to an Epurative Commission".
 - 13 The following para shall be added to the 2nd para of Art 20 of DIL 285 of 27 Oct 44:-
"Whenever any agency charged with keeping any register considers that it has sufficient evidence to justify operation proceedings against any person on the register it shall immediately denounce them to the appropriate Commission which shall, before commencing any proceedings, notify the High Commissioner thereof. The High Commissioner may, if he so wishes, initiate such proceedings himself".
 - 14 The notification of its finding by the Epurative Commission of first instance to the High Commissioner for mutations against fascism, in accordance with Art 20 of DIL 159 of 27 July 1944, shall be accompanied by all the papers and documents of the trial to which the decision refers.

COMMENT

- 15 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom.

the time limit laid down by the 2nd para of Art 2 of DIL 257 or 14 Oct 44 is extended to 90 days.

9 The personnel referred to by the last para of Art 3 of DIL 257 of 14 Oct 44 may in lieu of the issuance of pensionable or vital order the 1st para of Art 3, request the application of the law of 23 May 1940 No 587, according to the last part of the said article.

Any such request must be made within 45 days from the communication of the decree of retirement.

10 The advantages of an irreducible at his death by Art 3 of DIL 257 of 14 Oct 44 and by Art 9 of the present decree shall be applied also to retired State attorneys in accordance with the above-mentioned decree No 257.

11 Where a case was referred to any Epuration Commission prior to DIL 257 coming into effect the time limit for the announcing of the finding under the 2nd para of Art 4 of DIL 257 of 14 Oct 44, shall run from the date the decree came into force.

AMENDMENTS TO DIL 257

12 Art 17 of DIL 257 of 27 Oct 44 shall be modified to read as follows:-

"In every province the Prefect, together with three delegates of the High Commissioner for sanctions against Poles, shall be responsible for preparing for trial the cases against employees which are to be referred to an Epuration Commission".

13 The following para shall be added to the 2nd para of Art 20 of DIL 257 of 27 Oct 44:-

"Whenever any agency charged with keeping any register considers that it has sufficient evidence to justify epuration proceedings against any person on the register it shall immediately denounce this to the appropriate Commission which shall, before commencing any proceeding, notify the High Commissioner thereof. The High Commissioner may, if he so wishes, initiate such proceedings himself".

14 The notification of its finding by the Epuration Commission of first instance to the High Commissioner for Sanctions against Poles, in accordance with Art 20 of DIL 159 of 27 July 1944, shall be accompanied by all the papers and documents of the trial to which the decision refers.

COLLATERAL

15 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom.

This provision of Art 7 shall be effective as from 30 December 1944. 3803

26 Jan 45

DLI No. 2 of 4 JAN 45

AMENDING MEMORANDUM

NOs DLI 159, 257 & 285

15
2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ATTENDING MEMBERS

HQS DAL 152, 257 & 285

26 Jan 45

GI. 308

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 9 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 54-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA					
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	
	• semestrale	100		In Italia	• semestrale		100	• semestrale	200
	• trimestrale	50		e Colonie	• trimestrale		50	• trimestrale	100
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	5		Un fascicolo	10	
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»				(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)					
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400				
	• semestrale	100		• semestrale	200				
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.				

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco Pag. 19

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale Pag. 20

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di «Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo» Pag. 21

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (Raccolta 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità fra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale Pag. 23

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) Pag. 24

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

3602

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 8 marzo 1943, n. 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nel comune capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia.

« In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« a) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura residenti nel comune;

« b) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in edilizia residenti nel comune ».

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

3. — È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

« Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

« Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa ».

4. — L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

« Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« a) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« b) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

5. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice-presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

« a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

« b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

« c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

« d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« Fanno parte soltanto della prima Sezione:

« e) un funzionario dipendente dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;

« f) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« g) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

« Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

« h) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5°;

« i) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

« l) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia ».

6. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

« In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

« I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica ».

7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppresse le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni sindacali ».

9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica ».

10. — Il punto c) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« c) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — Gli articoli 34 e 35 sono abrogati.

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla loro ricostituzione sarà provveduto con le norme sancite dalla legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata come dal precedente art. 1.

Le Commissioni censuarie ricostituite ai sensi del comma precedente rimarranno in funzione sino a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 4. — PRIMA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 404.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 765, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguale facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica ».

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Commissioni arbitrali istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario tecnico della Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due estranei all'Amministrazione stessa designati dal Prefetto della provincia ove ha sede ciascuna Direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi, che abbiano riconosciuta competenza in materia e che siano preferibilmente laureati in scienze agrarie.

Per ogni membro delle Commissioni verrà nominato un supplente, che entrerà in funzione solo nell'assenza del membro effettivo.

I membri, titolari e supplenti, delle suddette Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario delle Commissioni e la persona che, occorrendo, ne faccia le voci.

La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.

Le domande di revocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

La domanda di revocazione è proposta alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco è rimesso alla Commissione medesima.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorra, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta od a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SUGLIONTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 9. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro del tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Gli onorari, i diritti di vacazione, le indennità chilometriche su via ordinaria e l'indennità giornaliera di missione, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 8, 10, 13, 14, 16 e 17 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, sono triplicati.

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1923, n. 1841; 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'articolo 238-bis, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, l'autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo, di cui agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale, può prorogarne la durata, su richiesta motivata dell'autorità di polizia che ha eseguito il fermo, fino ad un massimo di venti giorni, qualora risulti necessario per l'espletamento delle indagini della polizia giudiziaria.

Negli elenchi di cui al penultimo comma dell'articolo 238-bis del Codice di procedura penale si deve dare anche notizia delle proroghe concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, numero 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;

Visto l'art. 4 della legge 21 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (Discepoli 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 216, è revocato.

Art. 2.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di essa, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anziché dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 6.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alt. Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alt. Commissari aggiunti ed i vice Alt. Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti:

« Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

« Alle minori pene disciplinari si può addiventare anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato ».

Art. 5.

La Commissione centrale prevista dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'art.

Art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso:
« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione ».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente:

« Gli organi incaricati della tenuta degli albi, qualora ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico degli iscritti, procedono

direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI —
BRUSIO — DE GASPERI — TUPINI
— PIRELLI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — SCIALOJA —
ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO
— CERABONA — CEVOLOTTO —
GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.

Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge approvato con il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'on. prof. Luigi Einaudi, senatore del Regno, è nominato governatore della Banca d'Italia.

Il gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato direttore generale della Banca anzidetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

ROMANI — SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945.
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 271. — EMANATO.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispektorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduti i provvedimenti in data 3 novembre 1941 e 26 aprile 1943 con i quali i signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere d'urgenza alla sostituzione dei predetti nominativi;

Decreta:

I signori avv. Francesco De Castro fu G. Battista e avv. Edoardo Arno di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Gaspare Rubino e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1944

(16)

Il Ministro: SOLARI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

DISPOSIZIONI E COMUNICATO
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che l'Ordinanza in data 7 dicembre 1944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 dicembre 1944 relativa ai decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 25 novembre 1944, sia modificata come segue:

dopo le parole « dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale* » si aggiunga « ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, che entrerà in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia a partire dalla data dell'Ordinanza con cui il Commissario provinciale disporrà l'entrata in vigore del detto decreto nella Provincia stessa ».

In data 27 dicembre 1944.

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 23 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 gennaio 1945.

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

(31)

SANTI RAFFAELI, gerente

0602